GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1878 — ROMA — VENERDI' 22 FEBBRAIO — NUM. 44

ASSOCIAZIONI.

		Trim.	Sem.	Anno
Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento	ROMA . . . . . . L.	11	21	40
	Per tutto il Regno „	13	25	48
Giornale senza Rendiconti	ROMA . . . . . . L.	9	17	32
	Per tutto il Regno „	10	19	36

Estero aumento spese postali. — Un numero separato, in Roma, cent. 15; per tutto il Regno cent. 20. — Un numero arretrato costa il doppio. — Le associazioni decorrono dal 1° del mese.

INSERZIONI.

Annunzi giudiziari, cent. 25; ogni altro avviso cent. 30, per ogni linea di colonna o spazio di linea.

AVVERTENZE. — Le Associazioni e le Inserzioni si ricevono alla Tipografia EREDI BOTTA: in Roma, via della Missione, n. 3-A; in Torino, via delle Orfane, n. 7. — Nelle provincie del Regno ed all'Estero agli Uffizi Postali.

DIREZIONE: ROMA, Ministero dell'Interno.

PARTE UFFICIALE

Fra i telegrammi di condoglianza e di omaggio pervenuti a S. M. il Re Umberto I per mezzo del Ministero degli Affari Esteri, devè pure annoverarsi quello spedito dalla Colonia italiana di Odessa in data del 22 gennaio decorso, e nel quale si faceva cenno di splendide esequie celebrate in quella città in onore della memoria del compianto Re Vittorio Emanuele II, ed alle quali intervennero il R. Console, il Corpo Consolare estero e le Autorità locali sì civili che militari.

All'elenco già pubblicato delle CORONE offerte da vari Istituti e cittadini di Firenze nei funerali di trigesima del Re Vittorio Emanuele II, aggiungeremo il seguente:

Le signore Pisane.
Il signor Egisto Montecchi, di Roma.
La Ditta Paoletti-Lanata di Roma.
Le fanciulle ed i giovanetti di Legnago.
Le signore di Bologna.
Le educande del Conservatorio di S. Chiara in S. Miniato.
La Scuola normale femminile di Venezia.
Le signore di Pesaro.
Il signor Signoret, sindaco di Mongius (Cannes).
Gli alunni dell'Istituto Pietrasanta.
Le Associazioni progressiste delle Marche.
La Società operaia di Chiavari.
Le Dame di Palazzo di S. M. la Regina in Roma.
La signora marchesa Del Grillo-Ristori.
Le signore Romane.
Le signore Fiorentine.
La Società dei commercianti di Roma.
Il Municipio di Viterbo.
La gioventù di Prato (Toscana).
I cittadini di Conegliano.
Le signore di Vicenza.
I cittadini di Venezia.
Le signore Veneziane.
Gl'impiegati dell'Intendenza di Finanza di Roma.
Gli allievi dell'Istituto tecnico di Roma.
Le signore di Mestre.
La Colonia italiana all'Hâvre.
Gl'Italiani ed i Francesi di Cannes.
Il signor Oblieght, di Roma.
Il cav. Augusto Castellani.
Le signore italiane di Trieste.
Gli allievi della Scuola d'applicazione per gli ingegneri in Napoli.
La Colonia ungherese a Parigi.
Il dottore Amedeo Bagnis, di Roma, e consorte.
Il 6° reggimento lancieri dell'armata portoghese.
I cittadini di Conegliano.
Il marchese Domenico De-Mari, di Genova.
Le signore Casalesi.
Le Associazioni operaie venete.
L'Accademia di belle arti in Venezia (Gli alunni).
Le signore Padovane.
Le signore Tiburtine.
I funzionari governativi di Tivoli.
La Società operaia di mutuo soccorso di Tivoli.
Il Circolo Filodrammatico di Tivoli.
Le Scuole comunali di Tivoli.
Lo stabilimento Bonatti in Tivoli.
L'opificio Vanni in Tivoli.
L'Orfanotrofio maschile Gesuati di Venezia.
Le orfane dell'Istituto Teresa di Venezia.
L'Istituto delle Penitenti di Venezia.
Il Conservatorio delle Zitelle di Venezia.
Il comune di Murano.
L'Istituto Maria Adelaide di Palermo.
Le Dame di Palermo.
Le signore Pistojesi.
Le signore di Padova.
Le signore di Palermo.

Le signore di Pontedera.
La Società operaia di Venezia.
La famiglia Sinistri.
L'Istituto Cicognini di Prato.
Il R. Conservatorio di Montepulciano.
Gli Agenti di commercio di Mantova.
Le signore di Saluzzo.
I Comuni di Vergato, ecc.
La Società Tiburtina di mutuo soccorso.
La Gioventù Padovana.
Gli Studenti della Scuola enologica di Conegliano.
Le signore israelite di Alessandria.
La Colonia italiana di Cannes.
La Colonia italiana di Aleppo.
Le signore Castiglionesi.
La Colonia italiana di Tunisi.
Un ufficiale francese delle battaglie del 1859.
Il Corpo dei vigili di Roma.
Gli operai di Legnago.
La Deputazione delle signore Torinesi che portò l'indirizzo alla Regina.
La Colonia italiana di Parigi.
L'Università Romana.
L'Istituto tecnico di Terni.
Il Liceo Quirino di Roma.
La Colonia ungherese di Parigi.
Gli Studenti dell'Istituto tecnico di Roma.
Il popolo di Venezia.
Il marchese e la marchesa di Montereno.
Il marchese e la marchesa Calabrini.
I signori Zelone Cesare e Matteini Emilio.
La Regina d'Inghilterra.
Le Dame di palazzo della Regina.
La Duchessa di Rignano.
I commercianti di Roma.
S. E. il conte Coello, ministro di Portogallo.
Il Ministero della Pubblica Istruzione.

E varie altre che, per essere state collocate nella camera mortuaria in cui fu tumulata la salma di S. M. il Re Vittorio Emanuele, possono essere state dimenticate nel presente elenco.

Indirizzi di condoglianza e di devozione alle Loro Maestà il Re e la Regina d'Italia, per la morte del glorioso Sovrano Vittorio Emanuele II, stati trasmessi al Ministero dell'Interno e fatti pervenire alle Loro Maestà:

Rappresentanze municipali di Ravenna, Villa Estense, Pietracamela, Roburent, Castellina-Tanaro, Villaresco, Monte S. Savino.

Al Ministero dell'Interno inviarono indirizzi di condoglianza per la morte del Re Vittorio Emanuele, e di omaggio a S. M. il Re Umberto I:

I Municipi di Castellaneta, Montalero, Viguzzolo, Cassano Spinola, Altavilla Monferrato, Fubine, Villanova di Casale Monferrato, Vignale, Sermoneta, Venaria Reale, Cocullo — Amministrazione del Pio Istituto della Misericordia di Casale Monferrato — Accademia fisio-medica-statistica di Milano.

Anche il Municipio di Pianezza inviò un indirizzo di omaggio a S. M. il Re Umberto I.

LEGGI E DECRETI

Il num. **4293** *(Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 39 della legge del 20 giugno 1877, n. 3917;

Visti i Regi decreti in data 26 dicembre 1877, num. 4220 (Serie 2ª), e del 23 gennaio 1878, n. 4259 (Serie 2ª);

Udito l'avviso del Consiglio forestale;

Udito il parere del Consiglio di Stato,

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico. È approvato l'annesso regolamento, visto d'ordine Nostro dal Ministro degli affari dell'Interno, per l'applicazione della legge forestale del 20 giugno 1877, n. 3917.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1878.

UMBERTO.

F. CRISPI.

REGOLAMENTO

Disposizioni generali.

Art. 1. Nei luoghi dove il castagno cresce allo stato naturale o di coltura nelle condizioni ordinarie di vegetazione, questo fatto basta per determinare il limite superiore della zona del castagno ai fini dell'articolo 1 della legge.

Negli altri luoghi il limite anzidetto dovrà essere stabilito per analogia, in ordine cioè a quanto si può osservare nelle circostanti regioni, per elevazione, orientazione, colture di terreno e condizioni generali di vegetazione. Si terrà conto soprattutto delle piante, le quali naturalmente ed ordinariamente si osservano associate al castagno (*calluna* od *erica vulgaris*, *sarothamnus scoparius*, *pteris aquilina*, ecc.), ovvero di quelle che nel maggior numero dei casi cominciano a vegetare dove il castagno finisce (*fagus sylvatica*).

Qualora le condizioni di clima e di suolo siano presso a poco identiche su tutta quanta la superficie montuosa di una provincia o di un circondario, il limite della zona del castagno può essere fissato con misura identica per tutta la superficie stessa.

Art. 2. I sindaci e le Giunte comunali, gli uffici incaricati della conservazione del catasto devono somministrare notizie, mostrare gratuitamente mappe e registri, e lasciarne prendere copia agli ufficiali forestali dello Stato per l'applicazione di questa legge.

Art. 3. I membri del Comitato forestale nominati dal Consiglio provinciale non possono rappresentare contemporaneamente alcun comune della provincia stessa.

Ciascun comune deve avere il proprio rappresentante, e non può un solo individuo riunire in sè le rappresentanze di più comuni.

Il Comitato forestale avrà sede nel locale della Prefettura della provincia. Esso delibererà il proprio regolamento interno, secondo il quale avrà luogo la trattazione degli affari.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato forestale si osserverà il disposto dell'articolo 185 della legge comunale e provinciale.

Le funzioni di segretario del Comitato saranno disimpegnate da un impiegato che verrà designato dal prefetto della provincia.

Le funzioni di membri del Comitato sono gratuite. Però per gli accertamenti, da effettuarsi nei casi previsti dagli articoli 6, 7 ed 8 della legge forestale, gli impiegati dello Stato avranno diritto al compenso stabilito dai Regi decreti 14 settembre 1862, n. 840, e 25 agosto 1863, n. 1446, e gli altri membri, a quel compenso che si accorda ai consiglieri provinciali e comunali in missione.

Art. 4. In tutti i casi, nei quali occorra procedere ad accertamenti, il Comitato determinerà approssimativamente l'ammontare dell'indennità cui può dar luogo l'operazione, ed inviterà lo interessato, sia privato, che corpo morale, a farne il deposito nella Tesoreria provinciale, eccetto che nel caso contemplato dall'articolo 7 della legge quando le spese debbano essere sostenute a carico del bilancio dello Stato.

Compiuta la verifica, il prefetto liquida definitivamente le competenze. Qualora il deposito risultasse insufficiente, il prefetto stesso curerà anche con i mezzi coattivi di ottenere dall'interessato il pagamento della differenza, e se esso deposito resulti esuberante, dispone la restituzione della eccedenza al depositante.

Il tempo che passa dall'invito ad effettuare il deposito all'effettuazione del deposito stesso non è imputabile nei termini stabiliti per le risoluzioni del Comitato.

Compilazione degli elenchi di svincolo.

Art. 5. Gli elenchi di scioglimento dal vincolo forestale di cui all'articolo 6 della legge:

a) Nella *zona inferiore* all'estremo limite della vegetazione del castagno sono compilati in modo sommario e complessivamente per contrade, regioni, vallate o versanti di monti senza specificare le singole proprietà, sempreché sia possibile determinarne le linee di demarcazione perimetrali in modo da non lasciar dubbio intorno alla reale situazione dei boschi e terreni svincolabili;

b) Nella *zona superiore*, dove non vegeta nè può vegetare il castagno, sono compilati particolareggiatamente e debbono contenere la indicazione delle singole superficie isolate, con i numeri di catasto, dove sia possibile, a meno che si tratti di un complesso di fondi in continuazione e disposti in guisa che se ne possano indicare le linee di confine con limiti naturali invariabili, e specificarne la superficie, se non reale ed effettiva, quella almeno più approssimativa. Gli elenchi anzidetti saranno compilati secondo il modulo *A* annesso al presente regolamento.

Art. 6. Nelle provincie, ove le leggi preesistenti ammettono il vincolo forestale per ragione di igiene, dovranno escludersi dallo svincolo i boschi che si interpongono fra una palude, uno stagno ed un centro abitato in modo da costituire quasi una barriera ed un ostacolo ai venti conducenti miasmi.

Art. 7. Per gli accertamenti occorrenti a senso dell'articolo 6 della legge, il Comitato delegherà uno o due dei suoi membri, affinchè, con lo intervento della persona delegata dal comune a rappresentarlo nel Comitato e dell'ufficiale forestale del distretto, procedano alla ricognizione delle località contestate.

L'ispettore forestale potrà essere delegato al pari degli altri membri del Comitato, ma il suo intervento non è indispensabile.

Art. 8. Dopo che il Comitato avrà statuito sulle proposte degli ispettori forestali, ai termini dell'anzidetto articolo 6 della legge, gli elenchi saranno trasmessi in doppio originale ai sindaci, perchè ne facciano la pubblicazione *per* 15 *giorni* nei luoghi e modi soliti e quindi restituiscano al Comitato un esemplare, con la dichiarazione della eseguita pubblicazione, e conservino l'altro nell'archivio municipale.

Art. 9. I reclami contro la dichiarazione di svincolo dovranno intimarsi al sindaco entro il termine *di* 90 *giorni* da quello della pubblicazione dello elenco, accompagnati da memoria particolareggiata, nella quale sia indicato il fondo, cui il reclamo si riferisce, e le ragioni per le quali si fa opposizione alla dichiarazione di libertà.

Il sindaco rilascierà ricevuta al ricorrente del reclamo presentato, ne farà immediatamente la pubblicazione per 15 giorni, e nel termine di 15 giorni successivi lo invierà al Comitato forestale, il quale, udito, nel caso dell'art. 2 della legge, il Consiglio provinciale di sanità, e con motivato parere in merito alla domanda, invia entro 40 giorni le carte al Ministero dell'Interno, pel procedimento contemplato dall'art. 10 della legge.

Art. 10. Nei casi in cui il reclamo contro lo svincolo sia intimato al sindaco entro 15 giorni da quello della pubblicazione dell'elenco, il reclamo stesso avrà effetto sospensivo, ed il bosco cui il reclamo si riferisce continuerà a ritenersi sottoposto alle disposizioni della legge forestale preesistente infino a che il Consiglio di Stato non abbia deciso.

Art. 11. Dalle disposizioni dei precedenti articoli sono esclusi i terreni e boschi laterali alle strade di montagna ed ai fiumi e torrenti pei quali continuano ad aver vigore gli articoli 74, 168 e 169 (lettera *c*) della legge sulle opere pubbliche del 20 marzo 1865, n 2248, allegato *F*.

Compilazione degli elenchi di vincolo.

Art. 12. Gli elenchi di vincolo di cui all'art. 8 della legge:

a) Per i terreni e boschi esistenti in tutta la *zona inferiore* all'estremo limite della vegetazione del castagno, sono compilati colle norme indicate alla lettera *b* dell'art. 5 del presente regolamento;

b) Per i terreni e boschi esistenti nella *zona superiore*, potranno compilarsi colle norme additate alla lettera *a* dell'articolo medesimo.

Art. 13. L'ispettore forestale presenterà in doppio esemplare gli elenchi di vincolo al prefetto, il quale ne farà l'invio ai rispettivi sindaci. Uno degli elenchi sarà pubblicato nei modi e luoghi soliti per lo spazio *di un mese* ed indi conservato nell'archivio comunale, l'altro, trascorso il mese anzidetto, sarà inviato al Comitato forestale con la dichiarazione della seguita pubblicazione.

Art. 14. Le dimande per la liberazione dal vincolo forestale dovranno, entro il termine *di anni due* fissato dall'art. 8 della legge, presentarsi al sindaco accompagnate da particolareggiata relazione in cui sieno indicate le ragioni per le quali si fa opposizione al vincolo. Il sindaco rilascierà ricevuta al ricorrente del reclamo presentato, ne farà la pubblicazione per 15 giorni e quindi nel termine di dieci giorni successivi invierà le domande stesse al Comitato forestale assieme ai controricorsi che fossero stati presentati.

Il Comitato, fatte accertare le condizioni locali nei modi indicati all'art. 6 del presente regolamento, e sentito, nel caso dell'art. 2 della legge, il Consiglio di sanità, statuirà, con deliberazione motivata, intorno al mantenimento od alla revoca del vincolo, entro tre mesi dalla presentazione della dimanda.

Art. 15. Per gli accertamenti di cui all'articolo precedente (articolo 8 della legge), il Comitato delegherà non meno di due dei suoi componenti, compreso l'ingegnere faciente parte del Comitato stesso, affinchè, coll'intervento del rappresentante del comune interessato, ed in contraddittorio dell'ufficiale forestale del distretto, procedano alle occorrenti ricognizioni. L'interessato, dopo che avrà eseguito il deposito per le indennità di cui all'articolo 4 del presente regolamento, sarà per mezzo del sindaco locale informato, almeno *otto giorni prima* di quello stabilito per la verifica, del giorno e dell'ora in cui essa avrà luogo pel caso voglia intervenire.

Art. 16. La risoluzione del Comitato sarà notificata all'interessato per mezzo del sindaco, ed ove il vincolo venga revocato ne sarà fatta pubblicazione nei modi consueti. Entro novanta giorni dalla notificazione e dalla pubblicazione di cui sovra potrà pro-

dursi reclamo da chiunque possa avervi interesse, osservandosi le norme tracciate dall'articolo 9 del presente regolamento, per gli effetti dell'articolo 10 della legge.

Delimitazione e descrizione delle proprietà svincolate e vincolate.

Art. 17. Diventati definitivi gli elenchi di svincolo e quelli di vincolo, il Comitato disporrà che per i fondi vincolati sotto la linea superiore della vegetazione del castagno e per quelli svincolati sopra la linea stessa, siano segnati i confini con termini inalterabili a cura de'proprietari e sotto la direzione dell'ufficiale forestale del distretto, coll'intervento del rappresentante del comune nel Comitato, e ne sia redatto verbale sottoscritto da essi e dagli interessati che saranno all'uopo legalmente invitati otto giorni avanti, nel loro domicilio, per mezzo del sindaco locale.

Art. 18. Qualora trattisi di boschi o terreni formanti un complesso non interrotto, benchè appartenenti a diversi proprietari, la confinazione si farà per la totalità della superficie senza distinzione delle singole proprietà.

Art. 19. I terreni *vincolati* nella zona inferiore e quelli *svincolati* nella zona superiore, saranno, dopo l'adempimento di quanto è prescritto dagli articoli 8 e 13 del presente regolamento, descritti in apposito registro, formato secondo l'annesso modulo, allegato *A*, che dovrà essere conservato presso ogni Comitato forestale.

È data facoltà a chiunque di chiedere ed ottenere estratto del registro stesso, salvo il pagamento dei diritti dovuti ai termini delle leggi e regolamenti in vigore.

Art. 20. I verbali d'apposizione di termini saranno conservati dal Comitato forestale, una copia in carta semplice sarà inviata al comune nel cui territorio esistono i fondi, ed un'altra al relativo ufficio forestale.

Procedimenti per il vincolo e lo svincolo in casi speciali.

Art. 21. Le domande per sottoporre i boschi al vincolo per ragione di pubblica igiene, ai termini dell'articolo 2 della legge, dovranno essere dai Consigli provinciali o comunali interessati presentate al prefetto della provincia, il quale ne fa eseguire la pubblicazione nel comune nel di cui territorio esistono i boschi contemplati nelle dimande stesse e nel modo stabilito nei precedenti articoli 9 e 14; e quindi, udito il Consiglio provinciale di sanità, le trasmette al Comitato forestale. Alle domande stesse deve unirsi la descrizione sommaria dello stato di vegetazione del bosco, con indicazione delle specie in esso dominanti, uno schizzo geometrico del bosco stesso e suoi contorni, e segnatamente delle paludi e stagni che in qualsivoglia guisa si stimano essere fomiti di miasmi, e delle città, paesi o villaggi che si vogliono preservare. Nella leggenda dello schizzo si indicherà, fra l'altro, la differenza di livello che passa fra il bosco, i terreni palustri, le città ed i paesi di cui sopra.

Art. 22. Le proposte per la imposizione del vincolo, ai termini dell'art. 7 della legge, debbono essere presentate al Comitato forestale accompagnate dalle indicazioni richieste dall'allegato *A* al presente regolamento.

Art. 23. Le domande per lo svincolo, ai termini dell'articolo 9 della legge, debbono contenere le indicazioni di cui all'articolo precedente, e saranno presentate al sindaco che ne rilascierà ricevuta allo interessato ed adempirà a quant'altro è prescritto dall'articolo 14 del presente regolamento.

Art. 24. Gli accertamenti sulle condizioni di fatto, nei casi di cui ai tre precedenti articoli, saranno eseguiti con le norme indicate nell'articolo 15 di questo regolamento.

La deliberazione del Comitato dovrà essere emessa entro sei mesi dalla presentazione delle proposte o delle domande, e notificata alla parte per mezzo del sindaco, e pubblicata nei modi consueti per un mese se si tratta di vincolo, e per 15 giorni se si tratta di svincolo.

Il termine utile per la presentazione di reclami al Consiglio di Stato è di novanta giorni dalla data della notificazione o della pubblicazione. La notificazione del reclamo dev'esser fatta, se trattasi di privati, nelle forme indicate dall'articolo 9 del presente regolamento; e se trattisi di pubbliche Amministrazioni o corpi morali, al prefetto della provincia.

Art. 25. Perchè si faccia luogo alla esenzione di cui all'art. 3 della legge, è necessario che, mercè i ripiani ovvero piantagione di alberi o frutici domestici, siasi provveduto alla consistenza del suolo in modo che per effetto delle citate opere o piantagioni siano evitati i danni di cui allo articolo 1 della legge.

Norme per le permissioni della cultura agraria e per la cultura silvana ed il taglio delle piante nei terreni vincolati.

Art. 26. Le domande per ridurre a coltura agraria i terreni sottoposti al vincolo forestale, ai termini dello articolo 4 della legge, debbono essere presentate al sindaco del comune dove è situato il fondo, corredate del tipo del fondo stesso con l'indicazione delle sue pendenze, del territorio in cui è posto, del numero di mappa e dei mezzi con i quali si intende impedire i danni cui la cultura stessa può dar luogo.

Il sindaco fa pubblicare per quindici giorni all'albo pretorio la domanda, e quindi, con le opposizioni che fossero state presentate e col voto della Giunta comunale li trasmette entro trenta giorni al Comitato forestale, il quale, sentito l'ufficiale forestale distrettuale che ne farà la verifica sopra luogo, accertate, ove occorra, le condizioni dei luoghi ai termini dell'articolo 15 del presente regolamento, ed adempiuto a quanto altro la legge prescrive, statuisce sulla domanda.

La risoluzione deve essere presa entro sei mesi dal giorno in cui la domanda stessa giunse al Comitato, deesi notificare alla parte per mezzo del sindaco e rendersi di pubblica ragione nei consueti modi.

I reclami che contro la deliberazione del Comitato possono proporsi avanti il Consiglio di Stato da chiunque vi abbia interesse, debbono presentarsi nei modi stabiliti dall'articolo 9 del presente regolamento entro novanta giorni dalla data della notificazione.

Art. 27. Le prescrizioni di massima che ciascun Comitato forestale ha da stabilire in virtù dell'articolo 4 della legge, restringendosi a quanto sia necessario ad assicurare nei terreni vincolati la consistenza del suolo, la riproduzione dei boschi, e nei casi di pubblica igiene la conservazione di essi, devono contenere le norme da osservare nella coltura silvana e nel taglio dei boschi in ciascuna superficie boscosa, o parte di superficie boscosa, secondo le diverse esigenze dei luoghi, tenute principalmente presenti le materie seguenti:

Per tutti i boschi:

Le norme pel dissodamento del suolo e l'estirpazione degli alberi vecchi e per la piantagione dei nuovi all'unico scopo di migliorare la condizione di un bosco esistente, sia per la disposizione degli alberi, come per mutarne la specie.

Per i boschi di alto fusto:

a) Il modo e il tempo di eseguire i tagli, siano essi fatti a *raso*, oppure a *salto*, a *scelta* o *per zone*, secondo la natura e l'età delle piante, la consistenza e l'inclinazione del suolo, avendo in tutti i casi esclusivamente di mira la riproduzione artificiale o naturale dei boschi;

b) Le norme speciali da seguire nel taglio dei boschi, quando questi siano vincolati, segnatamente per eccezionale pendenza del suolo, per l'impedimento che possono offrire contro le valanghe, o per l'azione che possono spiegare sulle condizioni della pubblica salute nei limitrofi paesi;

c) Le regole per eseguire i diradamenti nelle fustaie;

d) Le norme per l'esercizio del pascolo, generale o limitato a talune specie di bestiame, pel tempo necessario a tutelare le giovani piante contro i danni che possono loro arrecarsi dagli animali pascolanti;

e) Le norme dirette a preservare i boschi dai pericoli degli incendi ed i provvedimenti da adottarsi per estinguerli;

f) Le norme per eseguire la estrazione della resina e lo scortecciamento degli alberi;

g) Le norme per la raccolta delle foglie e semi nei boschi deperenti o troppo radi, e per la falciatura dell'erba nei boschi novelli, od anche in quelli vecchi, nei casi in cui codeste operazioni possono nuocere alla riproduzione;

h) I mezzi da adoperarsi per prevenire o riparare i danni provenienti dalla diffusione degli insetti nocivi ai boschi.

Pei boschi cedui:

a) La indicazione della riserva in ogni ettaro di un certo numero di piante ad uso di *matricine*, allo scopo di assicurare la disseminagione naturale per la sostituzione delle ceppaie deperenti;

b) Le norme per esercitare in questi boschi il pascolo, secondo le specie delle piante, la qualità del suolo, la vigoria delle ceppaie, e la natura stessa degli animali pascolanti, a fine di assicurare la regolare riproduzione del bosco;

c) Le regole da seguire per lo impianto delle carbonaie, per la preparazione della potassa e per lo sgombro del carbone e del materiale legnoso dal bosco, per evitare i danni che possono venirne alla novella riproduzione.

Pei boschi composti:

a) Le prescrizioni dirette ad impedire che i cedui composti siano convertiti in cedui semplici, segnatamente nei casi di grave pendenza di suolo, o negli altri casi in cui la conservazione dei boschi di questa maniera è diretta a premunire contro le valanghe, ovvero contro la diffusione della malaria;

b) Le regole per l'esercizio del pascolo, per l'impianto delle carbonaie, e in generale per qualunque operazione del genere di quelle accennate nei titoli dei boschi di alto fusto e cedui.

Art. 28. Queste prescrizioni in forma di regolamento stabilite dal Comitato, saranno pubblicate per 15 giorni nei comuni dove esistono boschi vincolati, con avviso al pubblico della facoltà di reclamare entro il termine di altri giorni 15 dalla data dell'ultimo dì della pubblicazione, spirati i quali il sindaco ne fa la restituzione al prefetto col certificato della seguita pubblicazione e coi reclami che gli fossero stati presentati, dei quali dovrà rilasciare ricevuta.

Il prefetto rimetterà copia del regolamento, dei reclami e delle osservazioni del Comitato al Ministero dell'Interno, il quale, udito il Consiglio forestale ed il Consiglio di Stato, potrà annullarne le parti riconosciute contrarie ai fini ed alle disposizioni della legge forestale e delle leggi e regolamenti generali.

Reclami al Consiglio di Stato.

Art. 29. I ricorsi al Consiglio di Stato, ai sensi dell'articolo 10 della legge, e nei modi e termini stabiliti dagli articoli 11, 18, 26, 28 del presente regolamento, saranno dal prefetto inviati con le relative carte ed osservazioni del Comitato forestale al Ministero dell'Interno il quale, udito il parere del Consiglio forestale, ed occorrendo del Consiglio superiore di sanità o del Consiglio dei Lavori Pubblici, rimette gli atti al Consiglio di Stato.

Art. 30. Il Presidente del Consiglio di Stato ordina la notificazione agli interessati del deposito delle carte nella segreteria del Consiglio, e stabilisce il termine entro il quale possono prenderne cognizione e produrre le loro osservazioni, ed il termine per le repliche dell'Amministrazione.

L'ordinanza del Presidente del Consiglio è trasmessa al prefetto della provincia, il quale invierà poi al Presidente del Consiglio stesso la relazione della fatta notificazione.

Art. 31. Ove per parte dell'Amministrazione forestale si dissentisse dalla deliberazione del Comitato, lo ispettore ne farà motivato rapporto al prefetto, che con suo avviso lo invierà al Ministero dell'Interno, il quale, udito il parere del Consiglio forestale, deciderà se siavi luogo a produrre ricorso al Consiglio di Stato, a senso dell'articolo 10 della legge.

Il ricorso dell'Amministrazione è intimato agl'interessati per mezzo del sindaco e trasmesso colle carte relative al Consiglio di Stato.

Con ordinanza del Presidente del Consiglio di Stato sarà provveduto come all'articolo 30 per la notificazione del deposito delle carte, e l'assegnamento dei termini per la produzione della memoria di difesa, per la risposta dell'Amministrazione e la replica degli interessati.

Art. 32. Trascorsi i termini, di cui nei precedenti articoli 30 e 31, il Consiglio di Stato, intese le parti nel modo sopraddetto, decide.

La decisione è trasmessa al Ministero dell'Interno per la comunicazione al Comitato forestale e la notificazione agli interessati.

Rimboschimenti.

Art. 33. Per ottenere la dichiarazione di pubblica utilità, nei casi preveduti dagli articoli 12 e 14 della legge forestale, occorre, ai termini degli articoli 3 e seguenti della legge di espropriazione per causa di pubblica utilità del 25 giugno 1865, n. 2339, presentare domanda alla prefettura accompagnata da una relazione indicante la natura e lo scopo del rimboschimento, la spesa presunta, i mezzi di esecuzione ed il termine, entro cui saranno compiuti i lavori, e da un piano descrittivo di ciascuno dei terreni da espropriare, precisandone i confini, la natura, la superficie, l'allibramento, il numero di mappa possibilmente, ed il nome e cognome dei proprietari inscritti nei registri catastali, ed in difetto nei ruoli dell'imposta fondiaria.

Nel caso dell'articolo 14 della legge forestale la domanda di cui sopra dovrà contenere inoltre la dimostrazione di tutti gli altri estremi voluti dalla legge stessa.

Art. 34. Tale domanda sarà pubblicata con avviso del sindaco nel comune in cui il rimboschimento dovrà eseguirsi, ed inserita per estratto nel bollettino ufficiale per le pubblicazioni amministrative della provincia.

Per quindici giorni almeno, giusta l'articolo 4 della detta legge di espropriazione, da computarsi dalla data delle predette pubblicazioni ed inserzioni, la relazione ed il piano accennati nell'articolo precedente, resteranno depositati nell'ufficio del comune.

Qualora il rimboschimento si estenda sopra il territorio di più comuni, sarà necessario il deposito della relazione e del piano nel capoluogo del circondario presso l'ufficio di prefettura o di sottoprefettura.

Il luogo, la durata e lo scopo del suddetto deposito dovrà indicarsi in ciascuna delle pubblicazioni ed inserzioni suaccennate.

Art. 35. Durante il termine stabilito dall'articolo precedente, chiunque potrà prendere conoscenza della relazione e del piano depositati nell'ufficio del comune, della prefettura, o della sottoprefettura, e presentare la sua opposizione agli uffici medesimi, presso i quali si potranno fare le osservazioni di risposta dal promovente la dichiarazione di pubblica utilità.

Nello stesso termine e presso gli stessi uffici le parti interessate potranno dichiarare di volersi avvalere della facoltà loro concessa dall'articolo 12 della legge forestale, di coltivare cioè il terreno che si vuole espropriare in modo che soddisfi agli scopi della legge stessa, e d'intraprendere i lavori nel termine di sei mesi per compierli in quello che sarà assegnato dal Comitato forestale.

Art. 36. Trascorso detto termine, la domanda corredata della

relazione e del piano insieme alle osservazioni e risposte, ed alla dichiarazione di cui nel precedente articolo sarà trasmessa al Comitato forestale, il quale, con motivato avviso, ne farà invio al Ministero dell'Interno per il relativo provvedimento.

Art. 37. Il Ministero dell'Interno deciderà, sentito il Consiglio forestale, sulle osservazioni e risposte, e nel caso della dichiarazione predetta ne prenderà atto dandone comunicazione al Comitato forestale al fine di stabilire il termine pel compimento dei lavori da parte dei proprietari.

Art. 38. La dichiarazione di pubblica utilità è fatta con decreto Reale per iniziativa del Ministero dell'Interno su proposta del Ministero dei Lavori Pubblici, udito il Consiglio forestale ed il Consiglio di Stato.

Art. 39. Per l'eseguimento delle operazioni, per la determinazione dell'indennità e per tutti gli effetti dell'espropriazione sono applicabili le disposizioni della legge 25 giugno 1865 sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Valutazione delle piante tagliate in contravvenzione o del danno arrecato, per l'applicazione delle pene pecuniarie.

Art. 40. Per gli alberi destinati a crescere *ad alto fusto*, i quali all'altezza di 50 cent. da terra abbiano una circonferenza non minore di cent. 25, si farà la cubazione della massa legnosa applicando la tabella annessa (All. *B*), quindi se ne stabilirà il valore desumendolo dal prezzo del legname della stessa specie nel luogo di consumo o nel mercato più prossimo e più lucroso, e tenuto conto dell'uso migliore in cui potrebbe essere impiegato il legname proveniente dagli alberi abusivamente abbattuti.

Per gli alberi di dimensioni inferiori alle sovra dette, se ne determinerà il valore prendendo per base la spesa occorrente per la loro sostituzione ed aggiungendovi l'*interesse composto* per un numero di anni uguali all'età delle piante state distrutte o danneggiate, applicando la tabella annessa (Allegato *C*).

Qualora gli alberi atterrati appartengano a specie capaci di somministrare un annuo prodotto secondario, come castagne, ghiande, resine, ecc., se ne terrà conto nella valutazione del danno secondo le consuetudini locali.

Art. 41. Per i boschi governati *a ceduo*, qualora siasene effettuato il taglio *a raso* in continuazione, spogliando interamente le ceppaie in una superficie non minore di 25 metri quadrati, se ne calcolerà il valore proporzionale, prendendo per base il prodotto ricavabile per ogni ettaro di superficie alla scadenza del turno prestabilito, nonchè i prodotti intercalari perduti e riducendoli al valore reale all'epoca dell'avvenuto abusivo taglio, mediante la unita tabella di sconto (Allegato *D*).

Qualora il taglio *a raso* siasi eseguito in una superficie minore, o saltuariamente, con o senza il totale denudamento delle ceppaie, allora:

a) Se i polloni recisi raggiungeranno la circonferenza di cent. 25 all'altezza di 50 cent. se ne farà la valutazione come se fossero alberi di alto fusto;

b) Se i polloni avranno una circonferenza minore, se ne farà la valutazione come fasciname, tenuto conto del prezzo corrente nel più vicino mercato, senza alcuna deduzione di spesa, nè di abbattimento, nè di trasporto.

Lo sradicamento delle ceppaie sarà considerato come disboscamento e punito a seconda degli articoli 16 e seguenti della legge.

Art. 42. Per i danni arrecati mediante scorzamento, scapezzamento o svettamento, recisione dei rami, estrazione di resina, incisioni, amputazioni di radici, incendi, pascolo ed altri, quando possa derivarne il totale deperimento delle piante, se ne farà la valutazione come se si fossero tagliate, e si procederà in conformità del disposto degli articoli precedenti secondo che trattisi di piante di alto fusto o cedue, e, quando non siavi luogo a temere il deperimento, si calcolerà il valore reale del legname tagliato, ed il depreziamento relativo delle piante stesse.

Art. 43. Se i fusti degli alberi abusivamente abbattuti sieno stati asportati, la misura della circonferenza per la cubazione si prenderà sulla ceppaia e l'altezza sull'albero più vicino di egual specie e circonferenza. Qualora anche la ceppaia fosse stata distrutta, la valutazione si farà sopra un albero che dal prudente arbitrio del verbalizzante si reputerà essere nelle condizioni di quello distrutto.

Art. 44. La ragione degli interessi calcolati nelle annesse tabelle *C* e *D* sarà determinata per ciascuna provincia dal Comitato forestale.

Polizia e cautele per la conservazione dei boschi.

Art. 45. I Comitati forestali nel formulare, ed i Consigli provinciali nel deliberare le disposizioni di polizia forestale, ai termini dell'articolo 24 della legge, al fine di provvedere alla conservazione dei boschi secondo le condizioni e le esigenze locali, potranno regolare:

1° L'accendimento di fuoco nei boschi e la formazione di debbii, fornelli o mottere, l'abbruciamento delle stoppie nei fondi contigui alle foreste;

2° Lo stabilimento delle fornaci da calce, gesso, mattoni, tegole, stoviglie e simili, delle fabbriche di pece, catrame, nero di fumo, acido pirolegnoso, potassa, ecc., e di altre fabbriche e forni per cui sia necessaria una copiosa consumazione di legna;

3° Lo impianto di magazzini o depositi di legnami, ed opifizi per segare e preparare legname;

4° Lo scavo e la estrazione dal suolo dei boschi delle ceppaie secche, di pietre, sabbia, minerali, terra, zolla, torba, eriche, ginestre, erbaggi, foglie verdi e secche, concime, ghiande, faggine ed altri frutti e semenze silvestri;

5° L'esercizio del pascolo in generale, e segnatamente delle capre, determinando le multe;

6° L'estrazione del legname dei boschi, la formazione di strade, canali e *corridoi*, salvo sempre il disposto dell'articolo 152 e seguenti della legge sui lavori pubblici, del 20 marzo 1865, per quanto si riferisce al trasporto dei legnami a galla (fluitazione).

7° La costruzione delle aie per la carbonizzazione del legname, e delle capanne per ricovero degli operai.

Art. 46. Il regolamento approvato dal Consiglio provinciale sarà rimesso in doppio esemplare al Ministero dell'Interno entro dieci giorni dall'approvazione per gli effetti dell'articolo 24 della legge.

Art. 47. Nei casi di contravvenzione, in cui siavi urgenza di prevenire od evitare i danni che potessero derivare dal disboscamento, dal dissodamento o dall'abusivo proseguimento dei lavori, malgrado la constatata contravvenzione, spetta al sindaco di emettere gli opportuni provvedimenti, in virtù della facoltà conferitagli dall'art. 104 della legge comunale e provinciale, salvo sempre il procedimento di cui al titolo 3 della legge forestale.

Ordinamento forestale.

Art. 48. Il territorio del Regno sarà diviso in ripartimenti ed in distretti forestali. A capo dei primi vi sarà un ispettore, a capo dei secondi un sottoispettore.

Art. 49. Le modificazioni alla circoscrizione forestale sono approvate con decreto Ministeriale, udito il Consiglio forestale.

Art. 50. I Comitati forestali provvederanno con speciali regolamenti alle norme per l'ammissione e la disciplina delle guardie forestali.

Cotesti regolamenti saranno sottoposti all'esame ed approvazione del Ministero dell'Interno.

Art. 51. Con decreto Reale è provveduto all'ordinamento del personale dell'Amministrazione forestale in relazione ai nuovi bi-

sogni del servizio ed alla divisa che dovranno indossare tanto gli ufficiali, che le guardie.

Diritti di uso.

Art. 52. I sindaci dei comuni, nei di cui territori esistono boschi o terreni vincolati, dovranno notificare di tre in tre mesi, e nei modi che guarentiscano la maggior possibile pubblicità, e fino al termine stabilito dall'art. 30 della legge forestale, le disposizioni della legge stessa che riguardano i diritti d'uso, e segnatamente i termini prefissi per le dichiarazioni e le relative comminatorie.

Art. 53. Le domande, di cui al paragrafo 2 dell'art. 34 della legge suddetta, dirette a far sospendere l'affrancazione del diritto di pascolo o di altre servitù di uso, dovranno essere presentate al sindaco del comune interessato, il quale le farà pubblicare *per quindici giorni*, indi, con le osservazioni presentate e col voto del Consiglio comunale, le rimetterà al Comitato forestale.

Le domande stesse potranno essere fatte dal sindaco, ed in tal caso saranno a di lui cura comunicate al Consiglio comunale. Potranno altresì essere fatte dal Consiglio, ed in tal caso la corrispondente deliberazione sarà pubblicata per lo spazio di giorni quindici, e quindi trasmessa al Comitato per cura del sindaco colle di lui speciali osservazioni.

Art. 54. Il Comitato, tenuto conto della estensione, natura dei diritti di pascolo e della servitù di uso, delle condizioni agricole ed economiche della popolazione interessata, e di tutt'altre esigenze locali, le trasmette con motivato avviso al Ministero dell'Interno.

Nel caso in cui il Comitato si pronunzi per la sospensione dovrà aggiungere la indicazione del tempo nel quale lo affrancamento dovrebbe rimanere sospeso, ed indicare le norme dalle quali dovrebbe essere regolato lo esercizio dei diritti di uso.

Art. 55. Il Ministero dell'Interno, udito il Consiglio forestale ed il Consiglio di Stato, decide sulla domanda, fa comunicare la risoluzione agli interessati per mezzo del sindaco, e ne dà avviso al Comitato forestale.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro dell'Interno
F. CRISPI.

(Seguono gli allegati **A, B, C e D**).

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale dipendente dal Ministero dell'Interno:*

Con RR. decreti del 13 dicembre 1877:

Rossi cav. Sebastiano, ragioniere di 1ª classe nell'Amministrazione provinciale, collocato a riposo in seguito a sua domanda per anzianità di servizio;

Bruno Chiaffredo, già delegato di 1ª classe nell'Amministrazione di pubblica sicurezza, id. id. in seguito a sua domanda;

Allavena Domenico, id. di 2ª classe id., id. id. id.;

La Barbera Antonino, già delegato id., id. id. id.;

Pittaluga Ferdinando, id. id., id. id. id.;

Botta Luigi, già comandante di sezione del disciolto Corpo dei militi a cavallo, nominato ispettore di 1ª classe nell'Amministrazione di pubblica sicurezza.

Con R. decreto del 23 gennaio 1878:

Daniele Vasta cav. Giovanni, prefetto di 3ª classe della provincia di Belluno, nominato prefetto di 3ª classe della provincia di Rovigo.

Con RR. decreti del 3 gennaio 1878:

Pisani cav. Luigi, già sottoprefetto di 1ª classe nell'Amministrazione provinciale, collocato a riposo in seguito a sua domanda;

Querci Giuseppe, già segretario di 3ª classe id., id. id. id.

Con R. decreto del 31 gennaio 1878:

Ottino Giuseppe, già delegato di 3ª classe nell'Amministrazione di pubblica sicurezza, richiamato in servizio.

Con R. decreto del 27 gennaio 1878:

Cavigli cav. avv. Carlo, consigliere delegato di 2ª classe nell'Amministrazione provinciale, collocato a riposo in seguito a sua domanda.

Con RR. decreti del 23 gennaio 1878:

Boina cav. dott. Lino, già consigliere di 3ª classe nell'Amministrazione provinciale, collocato a riposo in seguito a sua domanda;

Teotino Luigi, già segretario di 1ª classe id., id. id. id.

Con R. decreto del 27 gennaio 1878:

Prandi dott. Francesco, sottosegretario nell'Amministrazione provinciale, in aspettativa per motivi di famiglia, richiamato in servizio.

Con R. decreto del 23 gennaio 1878:

Vercellone dott. Camillo, sottosegretario nell'Amministrazione provinciale, revocato il decreto di richiamo in servizio.

Con R. decreto del 27 gennaio 1878:

Maffei Giulio, ufficiale d'ordine di 1ª classe nell'Amministrazione provinciale, collocato a riposo in seguito a sua domanda.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

CONCORSO *per titoli al posto di professore straordinario alla cattedra di meccanica applicata alle macchine, vacante nella R. Scuola di applicazione per gli ingegneri di Bologna.*

A forma dell'articolo 3 del regolamento per i concorsi a cattedre universitarie, approvato col R. decreto 13 maggio 1875, è aperto il concorso per la nomina di un professore straordinario alla cattedra di meccanica applicata alle macchine, vacante nella R. Scuola di applicazione per gli ingegneri di Bologna.

Il concorso avrà luogo per titoli.

Le domande di ammissione al concorso dovranno presentarsi al Ministero della Pubblica Istruzione entro il giorno 16 del mese di marzo 1878.

I concorrenti dovranno unire alle domande i titoli che crederanno adatti a fornire informazioni sulla loro condotta morale, sulla loro attitudine didattica e sulla loro vita scientifica, della quale dovranno inoltre presentare una succinta narrazione.

Conviene che i lavori a stampa sieno presentati in 5 esemplari, acciò si possano distribuire simultaneamente ai componenti la Commissione.

Roma, 18 gennaio 1878.

Il Direttore Capo di Divisione
P. PADOA.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

I giornali tedeschi ci sono giunti col discorso pronunziato dal principe di Bismarck nel Reichstag germanico, in risposta all'interpellanza sulla quistione orientale.

Il principe cominciò dal dichiarare che non avrebbe potuto dire molte cose nuove, ma che tuttavia si era deciso a rispondere all'interpellanza per evitare che il suo silenzio servisse di tema a false ed esagerate interpretazioni. Ed ag-

giunse che tanto più volontieri rispondeva in quanto che la politica germanica non ha ragione alcuna di discostarsi dalla linea che seguì finora, e che corrisponde agli intendimenti della maggioranza del Reichstag.

Poi soggiunse:

" L'armistizio testè conchiuso dà all'armata russa una posizione concentrata dal Danubio fino al mare di Marmara, colle fortezze del Danubio per base, condizione questa che mi sembra importantissima, e che non potrebbe da alcuno essere oppugnata.

" Contemporaneamente furono conchiusi dei preliminari di pace che io recapitolerò per chiedermi se gli stessi ledano un interesse germanico.

"In quanto a ciò che concerne la costituzione della Bulgaria, questo paese avrebbe dei confini differenti da quelli che furono stabiliti nella Conferenza di Costantinopoli, ma i nuovi confini non sono tanto significanti da poter minacciare la pace d'Europa. Le condizioni della Bulgaria riescirebbero eguali a quelle in cui si trovava la Serbia prima dello sgombero di Belgrado e di altri fortilizii. Siccome le disposizioni secondo le quali l'armata turca dovrebbe rimanere nell'interno della Bulgaria non sono stabilite con precisione, sarà cura delle potenze firmatarie di definire meglio tale questione lasciata insoluta.

" Riguardo all'indipendenza del Montenegro, della Rumenia e Serbia, come pure riguardo alla posizione della Bosnia, dell'Erzegovina e delle altre provincie turche, tutto questo non tocca gl'interessi germanici tanto da porre in pericolo le nostre buone relazioni colle potenze vicine. In quanto all'indennizzo di guerra, lo stesso è nella sua parte pecuniaria affare spettante alle due potenze conchiudenti la pace, mentre la parte territoriale sarebbe anche d'attribuzione delle potenze firmatarie. La quistione dei Dardanelli promosse maggiore inquietudine di ciò che il fatto giustifichi; la questione dei Dardanelli ha grande importanza allorchè trattasi di consegnarli ad altre mani e di decidere se la Russia stessa abbia da poter o meno a suo piacimento chiudere lo stretto. Tutte le altre stipulazioni si riferiscono più al tempo di pace, che a quello di guerra, ed hanno importanza solo nell'ipotesi che il possessore degli stretti sia avversario dell'Inghilterra o della Russia. In caso di guerra le disposizioni che si potrebbero prendere nel trattato, fino a tanto che i Dardanelli trovansi in mani indipendenti dalla Russia, non hanno l'importanza che loro si attribuisce. Gli Stati del Mediterraneo potrebbero avere interesse se la flotta russa in tempo di pace fosse autorizzata a passare i Dardanelli.

" Ma la questione se navigli da guerra abbiano da passare i Dardanelli, e se il possesso dei Dardanelli sia da consegnarsi in altre mani, è tutt'altra cosa. Tale congettura però non è punto all'ordine del giorno nella presente situazione. A me, nel momento attuale, importa soltanto di determinare il peso degl'interessi pei quali potrebbe scoppiare una nuova guerra, dopo che la guerra turco-russa fu condotta a termine. Io opino che le deliberazioni sui Dardanelli in riflesso a navi da guerra, non siano tanto importanti quanto in riflesso alla navigazione commerciale; il più saliente interesse tedesco sta in questo, che le vie di acqua del Mar Nero su pegli stretti e pel Danubio siano libere come fino adesso. È certo che noi questo otterremo, giusta una comunicazione officiale che su tale rapporto si ha da Pietroburgo, e che su questo punto si riferisce semplicemente alle stipulazioni di Parigi.

" L'interesse che noi prendiamo per una migliore condizione dei cristiani in Turchia è il secondo interesse meno diretto, ma pure umanamente indiretto che ha la Germania nella crisi orientale.

" La parte ulteriore dell'interpellanza riguarda la posizione che la Germania ha assunto ed assumerà di fronte a codeste condizioni. In quanto alla posizione già assunta, non posso farvi pel momento comunicazione alcuna, perche appena da questa mattina siamo in possesso degli atti ai quali mi sono riferito poc'anzi. Questi corrispondono a un dipresso alle comunicazioni che ci furono favorite da altre potenze. Questi documenti saranno presentati all'imminente Conferenza come materiali da esaminarsi, ma già prima formeranno obbietto di uno scambio di opinioni fra le potenze. Tutto ciò che vorrà essere una modificazione del trattato del 1856 andrà soggetto alla sanzione delle potenze. Se questo non avvenisse, non ne seguirebbe però ancora la necessità di una nuova guerra, ma ne seguirebbe tuttavia una condizione di cose che io vorrei vedere evitata nell'interesse d'Europa.

" Ammetto, per ipotesi che la Conferenza non riesca a intendersi su ciò che si debba fare, e che le potenze le quali vi partecipano ed hanno un interesse particolare a opporsi alle stipulazioni russe, dicano: a noi non conviene in questo momento di fare la guerra per questo, ma con ciò non siamo neppure d'accordo, e ci riserviamo di pigliare le nostre risoluzioni. Questa sarebbe una condizione di cose che non potrebbe essere gradita dal governo russo. Esso dice giustamente: noi non abbiamo inclinazione alcuna ad esporci ogni dieci o venti anni alla necessità di una complicazione turca; ma non possiamo nemmeno desiderare di veder sostituita a quella complicazione ripetutamente ogni dieci o venti anni una complicazione austro-britannica.

" Sta pure, come credo, anche nell'interesse della Russia di arrivare a un componimento, e di non trasmettere insoluta la quistione a tempi forse più incomodi. Ma che la Russia sia proclive a conseguire dalle altre potenze il riconoscimento dei cambiamenti che essa reputa necessari, mediante la guerra, ritengo essere una supposizione che, secondo tutte le probabilità, è inammissibile. La Russia se non potesse ottenere adesso l'adesione degli altri soscrittori del trattato del 1856, si consolerebbe col pensiero del *beati possidentes*.

" Ora si presenta un'altra questione: se cioè quelli che sono malcontenti degli accordi stipulati dalla Russia ed hanno in prima linea propri reali interessi materiali, siano disposti a far la guerra per obbligare la Russia a cedere alquanto nelle condizioni da essa poste, a rischio di veder riprodursi al ritorno delle truppe in Russia quanto avvenne in Prussia dopo la conchiusione della pace nel 1815, vale a dire che il sentimento pubblico riconosca non esser la cosa ancor finita e doversi ritentar la prova. Se ciò non riuscisse si dovrebbe procurare di obbligare la Russia a ritirarsi dalle città bulgare e dalla minacciante posizione che occupa davanti a Costantinopoli; ma in tal caso quelli che avessero raggiunto tale scopo mediante la guerra dovrebbero assumersi il cómpito e la responsabilità di stabilire che cosa sarebbe da farsi di questi paesi della Turchia europea.

" Che essi sarebbero disposti semplicemente a sottoporli di bel nuovo al dominio turco non mi sembra probabile, dopo quanto fu detto e deliberato nella conferenza. Io non credo quindi che la nostra vicina, l'Austria, sarebbe disposta ad assumersi l'eredità delle conquiste russe e, con essa, la responsabilità dell'avvenire di quelle provincie slave, sia incorporandole allo Stato ungherese, sia formandone degli Stati vassalli. Io non credo che questa sia la meta cui tende la politica austriaca. Con ciò volli far vedere quanto poco probabile sia una guerra europea. „

Riguardo alla scelta del luogo ove si terranno le conferenze, il principe di Bismarck disse essere interesse della Germania di sollecitarne la riunione, indipendentemente dalla scelta del luogo.

Se le conferenze si tenessero su territorio tedesco, il gran cancelliere tedesco crede che la Germania dovrebbe averne la presidenza; egli crede che la conferenza potrà riunirsi nei primi giorni del mese di marzo. Sarebbe desiderabile, aggiunse egli, che si radunasse anche prima per metter fine alle incertezze. Il principe di Bismarck non crede che da qualche parte si voglia procrastinarla, anzi ritiene che si voglia lealmente convocarla quanto prima. In quanto alla parte che la Germania sosterrà alle conferenze, egli ritiene che non potrà esser quella di arbitro, ma di mediatore, il quale desidera la conchiusione della lite; e i rapporti confidenziali che la legano all'Inghilterra facilitano alla Germania il compito di mediatrice fra l'Inghilterra e la Russia, egualmente che fra quest'ultima e l'Austria. " L'alleanza dei tre imperatori non si basa su obblighi scritti; nessuno dei tre imperatori è impegnato a sottoporsi al volere di un altro; la lega si basa sulle simpatie personali dei monarchi e sui rapporti personali dei rispettivi ministri. Noi non ci assumeremo mai la responsabilità di sagrificare l'amicizia secolare d'una potente nazione vicina al solletico di rappresentar la parte di giudice in Europa; supposizione che non fu manifestata da alcun governo. La Germania coll'ingrandirsi ha assunto nuovi obblighi, ma sebbene essa possieda un grande esercito non imprenderà mai una guerra ad altro scopo che non sia quello di difendere la sua indipendenza all'estero, la sua unità all'interno, e quegli interessi tanto evidenti che, qualora dovessimo farli valere, avremmo non solo il voto unanime del Consiglio federale, ma la piena persuasione e il più vivo entusiasmo della nazione tedesca. „

Nel corso ulteriore della discussione il principe dichiarò dover egli protestare contro l'insinuazione che la Germania abbia coadiuvato ad un supposto inganno dell'Austria da parte della Russia. Le relazioni coll'Austria sono perfettamente leali fra monarchi e fra governi. " Io, disse il principe di Bismarck, sono col conte Andrassy in tali rapporti d'amicizia, che lo autorizzano a rivolgersi a me in ogni incontro, ed egli è persuaso di udir la verità da me, come io sono persuaso che egli dice la verità parlando delle intenzioni dell'Austria. „

La stampa austriaca commentando il discorso del principe di Bismarck esprime il giudizio che esso non sia stato abbastanza chiaro ed esplicito perchè si possano trarne delle conseguenze definitive.

La *République Française* fa notare particolarmente " la fermezza e la chiarezza colle quali il principe di Bismarck affermò il principio della sanzione d'Europa, sulla base del trattato del 1856, per tutte le questioni pendenti fra i belligeranti, meno che per quella relativa alla indennità pecuniaria. „

Il *Moniteur Universel* scrive che le spiegazioni date dai ministri inglesi nelle sedute del 19 corrente delle due Camere, nelle quali sedute fu votato in terza lettura il *bill* per i crediti straordinari, non producono una impressione favorevolissima, e che si potrebbe benissimo cavarne la conseguenza, che l'opinione pubblica si è affrettata troppo a supporre che le difficoltà esistenti fra la Russia e l'Inghilterra debbano considerarsi quasi come appianate.

TELEGRAMMI
(AGENZIA STEFANI)

Torino, 21. — Questa mattina è arrivata la Principessa Clotilde, insieme alla figlia, e fu ricevuta alla stazione dal Principe Amedeo, dal Principe di Carignano, dalla Duchessa di Genova e dalle autorità. La truppa le rese gli onori militari.

Milano, 21. — Alle solenni esequie nel Duomo, in onore di Pio IX, intervennero le autorità civili e militari.

Parigi, 21 — I giornali approvano generalmente l'elezione del nuovo Papa.

Il *Journal des Débats* dice che questa elezione produrrà in Europa un'eccellente impressione, che il nuovo Papa è un uomo moderato, e si può sperare che la sua influenza personale contribuirà a calmare le lotte religiose.

Il *Constitutionnel* vede nel nome scelto dal nuovo Papa un sintomo eccellente, poichè sembra che egli voglia ripudiare la successione di Pio IX e di Gregorio XVI, e prendere per modello Leone XII, che fu buono, inoffensivo, e quasi alieno dalla politica.

La *République Française* dice che sarebbe cosa temeraria di giudicare anticipatamente l'attitudine del nuovo Papa; tuttavia constata che egli non è intransigente e che le sue idee sembrano concilianti.

Bukarest, 21. — Alla Camera dei deputati il ministro degli affari esteri dichiarò che la Rumania era rappresentata, suo malgrado, dalla Russia nelle trattative colla Turchia.

La Camera approvò un ordine del giorno, il quale esprime fiducia verso il governo e lo invita a continuare nella politica nazionale.

Londra, 21. — Il *Times* ha da Pietroburgo, in data del 20:

« Dicesi che, rifiutando il governo inglese di ritirare la flotta a Besika, i russi occuperanno Costantinopoli, o almeno un sobborgo. »

Lo stesso giornale ha da Vienna:

« Assicurasi che Suleyman pascià ricevette l'ordine di recarsi nella Tessaglia con 7000 uomini. »

Lo *Standard* ha da Berlino che il principe di Bismarck considera l'elezione del Cardinale Pecci come la migliore nei tempi attuali.

Lo stesso giornale ha da Negotin, in data del 19:

« I comandanti turchi di Viddino e di Belgradick ricusano di arrendersi ai rumani, benchè i russi vi insistano. »

Il *Daily Telegraph* ha da Vienna:

« L'abbandono del progetto di alleanza anglo-austriaca è pienamente confermato. Il discorso del principe di Bismarck aumenta le speranze del governo che la guerra sarà evitata. »

I giornali inglesi dicono che il risultato del Conclave fu soddisfacente.

Il *Times* dice che Leone XIII, senza accettare apertamente la politica d'Italia, dovrebbe propendere verso una conciliazione coll'Italia.

Madrid, 21. — La flotta inglese partì da Gibilterra, diretta in Oriente.

L'elezione del nuovo Papa fu accolta assai favorevolmente.

Confermasi che i capi degli insorti di Cuba si sono sottomessi.

Genova, 21. — Il viceammiraglio Saint-Bon, giunto ieri e diretto alla Spezia per prendere il comando della squadra, si ammalò di polmonite. Lo stato dell'infermo è oggi migliore.

Vienna, 21. — La *Gazzetta di Vienna* (edizione della sera) dice: Non è soltanto il mondo cattolico che saluterà l'elezione del Papa come un avvenimento assai felice ed importante. Nessuna delle apprensioni che si riferivano all'elezione del Papa si è realizzata. L'elezione fu compiuta regolarmente, ed il Governo italiano mantenne nei modi più leali le assicurazioni date riguardo alla protezione per la completa libertà ed indipendenza del Conclave.

Atene, 21. — L'Assemblea di Candia sospese le trattative colla Porta, e votò un appello alle potenze, pregandole di sottoporre alla Conferenza gli avvenimenti di Candia durante le insurrezioni del 1821, 1841 e 1866.

L'Assemblea ha eletto un governo provvisorio.

Londra, 21. — *Camera dei Comuni.* — Northcote dice che la Russia prese l'impegno di non occupare nè la penisola di Gallipoli, nè la costa asiatica dei Dardanelli, e che l'Inghilterra si è pure impegnata di non occupare nè la penisola di Gallipoli, nè la costa asiatica dei Dardanelli. Soggiunge che non vi sarebbe alcun ostacolo di comunicare i documenti relativi alle trattative colla Russia, ma che per ora non può dire di più.

Stanley dice che non crede necessario che si domandi il bilancio suppletorio per la marina militare.

Bourke dice che non si confermano le notizie relative ad una insurrezione generale di Candia, nè alle stragi dei cristiani in Retimo.

Camera dei lordi. — Lord Derby dice che la sede della Conferenza fu fissata a Baden-Baden, e che l'Austria vorrebbe che essa fosse incominciata nella prima settimana di marzo, ma che la Russia non mostra tanta fretta.

Lord Beaconsfield domanda che si voti in seconda lettura il credito di 6 milioni di lire sterline. Egli è convinto che si verrà ad un accomodamento, ma non può risponlere che non sorgano delle difficoltà, e bisogna dunque che l'Inghilterra vada al Congresso con tutto il prestigio e armata.

Lord Granville dichiara di avere votato contro il credito nella prima lettura, ma che, dinanzi alle dichiarazioni dei ministri, le quali tolgono al voto ogni significato aggressivo, egli voterà il credito in seconda lettura.

Il credito è approvato senza scrutinio.

Nelle sale del Parlamento si assicura positivamente che la Russia domanda che le sia consegnata la flotta turca.

REALE ACCADEMIA DEI LINCEI

CLASSE DI SCIENZE MORALI, STORICHE, E FILOLOGICHE

Tornata del 17 febbraio 1878, presieduta dal conte T. MAMIANI.

Letto e approvato il verbale della precedente seduta, il segretario CARUTTI presenta i libri venuti in dono, e fra questi: *La logica del diritto; la logica delle imposte,* del socio corrispondente MATTEO PESCATORE; *Considerazioni storiche intorno alle antiche Assemblee rappresentative del Piemonte e della Savoia,* del socio FEDERICO SCLOPIS; *Der Zweck im Recht,* del socio corrispondente RODOLFO von JHERING; *Economic and financial essays,* del socio corrispondente DAVID A. WELLS.

Presenta pure il libro *Del Diritto della Guerra di* ALBERICO GENTILE, traduzione di ANTONIO FIORINI, e discorre dello scritto premesso dal traduttore, e della ragione con cui la traduzione fu condotta.

Legge quindi la lettera con cui il socio straniero GIACOMO DANA manda il suo bollettino autografo pel LINCEOGRAFO, ed esprime le profonde sue condoglianze per la morte del Re VITTORIO EMANUELE II.

In ultimo dà lettura del seguente programma di concorso al premio di lire 1000 offerto dal prof. Luigi Cossa, ed accettato nella seduta del 20 gennaio scorso:

« Il prof. Luigi Cossa ha messo a disposizione della R. Accademia dei Lincei la somma di lire MILLE per essere data in premio alla migliore Memoria sopra il tema seguente:

« Storia critica delle teorie finanziarie in Italia nei secoli « XVI, XVII, XVIII, e nella prima metà del secolo XIX. L'autore dovrà considerare le dottrine degli scrittori in relazione alla loro influenza sulla legislazione, e dovrà presentarla collo svolgimento della scienza finanziaria all'estero. »

« Gli scritti inviati al concorso debbono essere mandati, franchi di porto, prima del 31 marzo 1880, *al Presidente della R. Accademia dei Lincei, Roma.*

« Debbono essere inediti, manoscritti, anonimi e contrassegnati da un motto. Saranno accompagnati da una scheda, o lettera sigillata, portante al di fuori il motto medesimo, e dentro il nome, cognome e domicilio dell'autore.

« La scheda della memoria che riporterà il premio, e quelle che otterranno una menzione onorevole, saranno aperte; le altre saranno abbruciate.

« Non saranno restituiti i manoscritti presentati.

« La Memoria premiata sarà stampata negli *Atti* della R. Accademia, e all'autore ne saranno dati cento esemplari.

« Il giudizio del concorso sarà pronunziato nel corso dell'anno 1880. »

La Classe, invitata dal presidente, lo approva con voto unanime.

Il PRESIDENTE presenta le seguenti pubblicazioni del professore TANCREDI CANONICO, inviate in dono all'Accademia dall'autore: *Del Reato e della Pena; Il Delitto e la libertà del volere; Considerazioni sui riformatorii dei minorenni; Del Giudizio penale.*

Il socio AMARI informa l'Accademia di una avvertenza pubblicata l'anno scorso dal professore De Goeje dell'Università di Leida intorno la stampa del testo arabico della Storia del Tabari. In questa avvertenza è ricordata con la debita lode la parte che prese l'Accademia e con essa il Ministero italiano e parecchi dei nostri orientalisti alla contribuzione delle spese per la copia del testo. Si danno inoltre i nomi dei giovani orientalisti di varie nazioni europee che hanno preso a pubblicare le varie parti del Tabari, tra i quali è il nostro prof. Ignazio Guidi.

Egli coglie l'occassione di ringraziare il socio NEPABREA, qui presente, per l'opera data affinchè un Codice del Tabari posseduto dalla Università d'Oxford fosse prestato al prof. Guidi in Roma.

Il socio FERRI legge una Nota del prof. DELLA VEDOVA intorno alla interpretazione di due nomi geografici della Divina Commedia (*Tabernicch*, Inf. 31; *Guizzante*, Inf. 15).

Il socio COMPARETTI legge una relazione sui papiri ercolanesi, particolarmente estendendosi sul contenuto della *Collectio altera* dei volumi ercolanesi, di cui l'ultimo fascicolo è presso ad essere pubblicato.

Il socio FIORELLI comunica le notizie delle scoperte di antichità che ebbero luogo lo scorso mese in: 1. Mondovì — 2. Alta Lombardia — 3. Ravenna — 4. Chiusi — 5. Perugia — 6. Orvieto — 7. Ancarano presso Norcia — 8. S. Egidio al Vibrata — 9. Bocchignano — 10. S. Valentino — 11. S. Maria d'Arci — 12 Toffia — 13. Magliano — 14. Corneto-Tarquinia — 15. Bracciano — 16. Roma — 17. Ostia — 18. Tivoli — 19. Velletri — 20. Segni — 21. Fondi — 22. Treglie — 23. S. Vittorino — 24. Pentima — 25. Acciano — 26. Pompei — 27. Trani — 28. Molfetta.

Da ultimo, a proposta del socio MINGHETTI, la Classe esprime a S. E. il Ministro della Istruzione Pubblica il voto che sia conservato integro l'ultimo avanzo dell'Aggere di Servio Tullio, che esiste presso la stazione ferroviaria.

L'Accademico Segretario: CARUTTI.

NOTIZIE DIVERSE

Varamento. — Ieri, scrive il *Movimento di Genova* del 21, alle ore 12 1/2, a Sestri-Ponente, veniva lanciato in mare il barco a palo *Gardeick*, della portata di 1300 tonnellate, 800 di registro. L'armatore è il signor Luigi Pellerano, il capitano Felice Romussi, ed il costruttore l'egregio Michele Boasi.

Una folla straordinaria assisteva allo spettacolo; il varo riuscì talmente bene, che superò l'aspettativa degli intervenuti e dello stesso costruttore, che ha pur già mandato tanti bastimenti con esito felicissimo a galleggiare sull'elemento infido: e gli applausi più fragorosi e le grida di *evviva* si frammischiarono allo scricchiolio del *Gardeick* mentre scivolava trionfalmente giù per lo scalo.

Beneficenza. — Il *Pungolo* di Milano del 21 annunzia che la rappresentanza di quella Banca Popolare elargì lire 800 alla Commissione per l'educazione dei sordo-muti poveri di campagna, e lire 400 all'Associazione generale delle operaie di Milano e dei sobborghi.

— Lo stesso *Pungolo* ci apprende che il signor Ettore Sforni, in commemorazione della morte di suo padre, inviò da Parigi lire mille al Consiglio del Monte di Pietà di Milano, affinchè ne eroghi l'importo nella restituzione gratuita di piccoli pegni.

— Leggiamo nella *Gazzetta Provinciale di Bergamo* del 20 che la Banca Nazionale, per cura del Consiglio amministrativo di quella Sede succursale, elargì lire 150 al Comitato per la cura degli scrofolosi, lire 150 al Pio Istituto dei sordo-muti, e lire 100 cadauno ai tre Asili infantili della città.

La galleria del Gottardo. — Ecco, scrive la *Gazzetta Ticinese* del 20, quale fu il progresso dei lavori del traforo del Gottardo nella settimana decorsa: dalla parte di Goeschenen, metri 16 60; dalla parte di Airolo, metri 12 10. Totale, metri 28 70. Media giornaliera, metri 4 e 10 centimetri.

Le strade ferrate del globo. — Un giornale tedesco pubblica le seguenti notizie estratte dall'*Annuario Behm*, che si pubblica a Gotha:

Alla fine del 1875 la lunghezza della rete ferroviaria mondiale era: in Europa, di 143,039 chilometri; in America, di 133,552; in Asia, di 12,302; in Australia, di 3079; ed in Africa di 2312 chilometri, vale a dire un totale complessivo di 294,404 chilometri, pari a 30,677 miglia geografiche.

In quel totale gli Stati Uniti figuravano per 119,352 chilometri, l'Inghilterra per 26,870, la Russia per 14,488, l'Austria per 17,368, l'Italia per 7704, la Spagna per 5796, la Svezia per 4138, il Belgio per 3517, la Svizzera per 2066, la Turchia per 1537, la Norvegia per 555, la Germania per 27,890, la Francia per 21,587, e la Grecia per 12 chilometri soltanto.

Nelle altre parti del mondo, le Indie orientali contano per 10,443 chilometri, il Canadà per 6719, la Repubblica Argentina per 1584, il Perù per 1549, l'Egitto per 1528, ed il Brasile per 1338 chilometri.

Nel 1860 la lunghezza totale della rete ferroviaria del globo era di 106,886 chilometri soltanto, che da quell'epoca in poi andò annualmente aumentando in media di 1800 e persino di 2500 chilometri durante il periodo 1871-73.

Nel 1875 sulle ferrovie dell'Europa circolavano 42,000 locomotive, 90,000 vagoni da viaggiatori ed un milione di vagoni per merci, bagagli e via discorrendo.

Su tutte le ferrovie del globo, nello stesso anno 1875, circolavano 62,000 locomotive, 112,000 vagoni da viaggiatori, e 1,465,000 vagoni per merci e bagagli.

In Europa, con quel materiale circolante, nel 1875 si trasportò 1140 milioni di viaggiatori e 10,800 milioni di quintali di mercanzie; in tutto il globo le ferrovie trasportarono 1550 milioni di viaggiatori e 16,130 milioni di quintali di mercanzie.

Papiri e pesi antichi. — Il ministro dell'istruzione pubblica del Khedivè inviò in dono al Museo britannico alcuni bei frammenti di papiri con iscrizioni cufiche, ed una scatola antica, la quale contiene dei pesi di ferro da una parte e dei pesi di vetro dall'altra. Tanto i pezzi di papiro, quanto i pesi anzidetti furono rinvenuti di recente in un rialzo di terreno presso Medineh, capitale dell'*oasi* del Fayoum.

Il giornalismo nell'India inglese. — Attualmente, scrive il *Journal Officiel*, nell'India inglese, ove la libertà della stampa è larga non meno che in Inghilterra, si pubblicano non meno di 800 fra giornali e riviste.

Di quelle 800 pubblicazioni periodiche, 34 sono stampate nelle diverse lingue del paese, 153 nelle stesse lingue ma con il testo inglese a fronte, e 153 in inglese, in tedesco ed in altre lingue europee.

Un mastodonte. — Nell'Annover, nel Rickling, mentre che vi si eseguivano lavori idraulici, fu scoperto lo scheletro di un *mammout* (mastodonte od elefante antidiluviano). Quella scoperta fu fatta ad una profondità di sei metri; ma, fino ad ora, di quell'enorme animale fossile non venne dissotterata che la testa. Nella stessa località, dice il *Journal Officiel*, si trovò pure un dente che è grosso quanto la gamba di un uomo.

I metalli preziosi degli Stati Uniti. — Leggiamo nel *Journal Officiel* che, durante gli ultimi sei anni, la produzione media degli Stati Uniti in metalli preziosi fu di 64 milioni di dollari, dei quali più di 50 erano stati estratti dalle miniere della California e del Nevada. Nel 1877 poi la produzione dei metalli preziosi superò i 98 milioni di dollari.

Decessi. — Il dott. Gustavo Rasch, pubblicista tedesco ed autore del libro intitolato *L'amministrazione prussiana nell'Alsazia-Lorena*, è morto a Schœneberg presso Berlino.

— Il conte Nicolò Kleinmihel, aiutante di campo dell'imperatore di Russia e colonnello della guardia imperiale, è morto a Nizza.

MINISTERO DELLA MARINA

Ufficio centrale meteorologico

Firenze, 21 febbraio 1878 (ore 15 14).

Barometro alzato da 5 a 6 mm. in Sardegna; da 2 a 4 mm. nel resto d'Italia. Tempo generalmente bello e calmo. Cielo coperto o nuvoloso soltanto nella Calabria inferiore e in Sicilia. Mare agitato a Portotorres e a Catania. Venti moderati in Inghilterra. Cielo nebbioso in diversi paesi dell'Austria ove domina pure il tempo calmo. Nel periodo decorso piogge in Sicilia. Temperatura minima sopra zero nelle nostre stazioni. Dominerà ancora il tempo buono.

Osservatorio del Collegio Romano — 21 febbraio 1878.

ALTEZZA DELLA STAZIONE = 49m, 65.

	7 antim.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.
Barometro ridotto a 0° e al mare	774 6	774,3	774 0	775,4
Termomet. esterno (centigrado)	4 6	13,6	14 5	8,7
Umidità relativa...	95	60	56	94
Umidità assoluta...	5,84	6,99	6,87	7,89
Anemoscopio e vel. orar. media in kil.	N. 6	N. 0	O. 8	Calma
Stato del cielo.......	2. bello, cirri	0. belliss.	3. bello, piccoli cirro-strati	0. belliss.

OSSERVAZIONI DIVERSE

(Dalle 9 pom. del giorno precedente alle 9 pom. del corrente)

Termometro: Massimo = 14,7 C. = 11,8 R. | Minimo = 4,1 C. = 3,3 R.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA

del dì 22 febbraio 1878.

VALORI	GODIMENTO	Valore nominale	Valore versato	CONTANTI		FINE CORRENTE		FINE PROSSIMO		Nominale
				LETTERA	DANARO	LETTERA	DANARO	LETTERA	DANARO	
Rendita Italiana 5 0/0	2° semestre 1878	—	—	78 70	78 65	— —	— —	— —	— —	— —
Detta detta 3 0/0	1° aprile 1878	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Certificati sul Tesoro 5 0/0	1° trimestre 1878	537 50	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detti Emissione 1860/64	1° ottobre 1877	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	84 25
Prestito Romano, Blount	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	83 55
Detto detto Rothschild	1° dicembre 1877	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	84 20
Prestito Nazionale	1° ottobre 1877	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detto detto piccoli pezzi	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detto detto stallonato	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Azioni Regia Cointeressata de' Tabacchi	1° semestre 1878	500 —	350 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	844 —
Obbligazioni dette 6 0/0	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Rendita Austriaca	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni Municipio di Roma	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Nazionale Italiana	1° semestre 1878	1000 —	750 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	2018 —
Banca Romana	—	1000 —	1000 —	1190 —	1187 —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Nazionale Toscana	—	1000 —	700 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Generale	—	500 —	250 —	440 —	439 —	— —	— —	— —	— —	— —
Società Generale di Credito Mobiliare Italiano	—	500 —	400 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	703 —
Cartelle Credito Fondiario Banco Santo Spirito	1° ottobre 1877	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	414 —
Compagnia Fondiaria Italiana	—	250 —	250 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Strade Ferrate Romane	—	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni dette	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Strade Ferrate Meridionali	—	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni dette	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Buoni Meridionali 6 per cento (oro)	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbl. Alta Italia Ferr. Pontebba	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Società Romana delle Miniere di ferro	—	537 50	537 50	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Società Anglo-Romana per l'illuminazione a Gas	2° semestre 1877	500 —	500 —	660 —	655 —	— —	— —	— —	— —	— —
Gas di Civitavecchia	—	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Pio Ostiense	—	430 —	430 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —

CAMBI	GIORNI	LETTERA	DANARO	Nominale
Parigi	90	— —	— —	— —
Marsiglia	90	108 90	108 65	— —
Lione	90	— —	— —	— —
Londra	90	27 33	27 33	— —
Augusta	90	— —	— —	— —
Vienna	90	— —	— —	— —
Trieste	90	— —	— —	— —
Oro, pezzi da 20 lire	— —	21 84	21 82	— —
Sconto di Banca	5 0/0	— —	— —	— —

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti:

5 0/0 - 2° sem. 1878: 78 70 cont. - 1° sem. 1878: 80 97 1/2, 81 cont.

Banca Romana 1190.

Per il Sindaco: A. MARCHIONNI.

Il Deputato di Borsa: LUIGIONI.

BANCA ROMANA. Situazione al 31 del mese di Gennaio 1878

Capitale sociale accertato utile alla tripla circolazione (R. Decr. 23 sett. 1874, N. 2237) L. 15,000,000.

ATTIVO.

Cassa e riserva				L. 16,890,880 53
Portafoglio	Cambiali e boni del Tesoro pagabili in carta: a scadenza non maggiore di 3 mesi	L. 28,640,000 20	32,638,804 71	» 32,638,804 71
	id. maggiore di 3 mesi	» 3,998,804 51		
	Cedole di rendita e cartelle estratte	» »		
	Boni del Tesoro acquistati direttamente	» »		
	Cambiali in moneta metallica	» »	»	
	Titoli sorteggiati pagabili in moneta metallica	» »		
Anticipazioni				» 2,501,441 05
Titoli	Fondi pubblici e titoli di proprietà della Banca		L. 4,227,530 96	» 6,376,806 65
	Id. id. per conto della massa di rispetto		» 2,050,007 59	
	Id. id. pel fondo pensioni o cassa di previdenza		» 99,263 10	
	Effetti ricevuti all'incasso		» »	
Crediti				» 6,421,438 16
Sofferenze				» 2,413,151 48
Depositi				» 4,741,825 »
Partite varie				» 7,356,866 55
			TOTALE	L. 79,341,214 13
Spese del corrente esercizio da liquidarsi alla chiusura di esso				» 40,254 43
			TOTALE GENERALE	L. 79,381,468 56

PASSIVO.

Capitale	L. 15,000,000 »
Massa di rispetto	» 2,636,178 88
Circolazione biglietti di Banca, fedi di credito al nome del cassiere, boni di Cassa	» 41,652,310 »
Conti correnti ed altri debiti a vista	» 1,071,537 09
Conti correnti ed altri debiti a scadenza	» 9,429,591 15
Depositanti oggetti e titoli per custodia, garanzia ed altro	» 4,741,825 »
Partite varie	» 4,346,208 51
TOTALE	L. 78,877,650 63
Rendite del corrente esercizio da liquidarsi alla chiusura di esso	» 503,817 93
TOTALE GENERALE	L. 79,381,468 56

Biglietti, Fedi di credito al nome del cassiere, Boni di cassa in circolazione al 31 del mese di gennaio 1878 (Regolamento art. 36).

VALORE:	NUMERO:	SOMMA:	TOTALE
da L. 50	119,676	5,983,800 »	L. 40,700,900 »
da L. 100	49,457	4,945,700 »	
da L. 200	9,677	1,935,400 »	
da L. 500	19,248	9,624,000 »	
da L. 1000	18,212	18,212,000 »	
Biglietti di piccolo taglio, cioè da L. 0 50, 1, 5, 10, 20			» 951,410 »
		CIRCOLAZIONE	L. 41,652,310 »

Il rapporto fra il capitale L. 15,000,000 00 e la circolazione . . . . L. 41,652,310 00 è di uno a 2 776

Il rapporto fra la riserva L. 18,844,100 53 { la circolazione L. 41,652 310 00; e gli altri debiti a vista » 1,071,537 09 } L. 42,723,847 09 è di uno a 2 536

Prezzo corrente delle azioni	L. 1129 50
Dividendo distribuito in ragione d'anno e per ogni 100 lire di capitale versato	» 5 0/0

Distinta della Cassa e Riserva.

Oro e argento	L. 10,000,000 »
Bronzo	» 2,150 53
Biglietti consorziali	» 6,841,950 »
Biglietti d'altri istituti di emissione	» 46,780 »
TOTALE	L. 16,890,880 53

Saggio dello sconto e dell'interesse durante il mese per cento e ad anno.

Sulle cambiali ed altri effetti di commercio	L. 5 0/0
Sulle cambiali pagabili in metallo	» id.
Sulle anticipazioni di titoli o valori	» 6 0/0
Sulle anticipazioni di sete	» »
Sulle anticipazioni di altri generi (*Banco di Napoli*)	» »
Sui conti correnti passivi	» 2 1/2 0/0

Roma, 18 febbraio 1878.

IL GOVERNATORE
G. GUERRINI.

787

Per il Capo Contabile
P. SERVENTI.

ESTRATTO DI BANDO
per vendita giudiziale.
(2ª *pubblicazione*).

Ad istanza del Banco di Modena in liquidazione, rappresentato dal procuratore avvocato Sigismondo Vecchi, in danno di Giuseppe Sacerdoti, nella udienza del giorno 27 marzo 1878 avanti alla prima sezione del tribunale civile di Roma avrà luogo l'incanto fissato con ordinanza del presidente delli 22 gennaio 1877 del fondo seguente:

" Fondo di proprietà di Giuseppe Sacerdoti, posto nel suburbio di Roma fuori la Porta Angelica, in vocabolo Prati di Castello, in due terreni separati, vignati, con case, confinante l'uno colla via Porta Castello, vicolo della Torretta ed eredi Baldini, e l'altro vicolo del Crocefisso ed eredi Baldini, contradistinti in mappa censuaria 149, coi numeri 314, 315 sub. 1, 314 sub. 2, 315, 316, 298, 298 B sub 1, 298 A seconda rata sub. 1, 601, 599, 300, 300 sub. 1, 302, 317, 317 sub. 1, gravato dell'annua imposta erariale pel 1877 di lire 84 69. "

L'incanto si eseguirà in un solo lotto e sarà aperto sul prezzo offerto dal Banco di Modena in lire 5081 40, e per concorrere all'incanto dovrà depositarsi in cancelleria il decimo del prezzo offerto e lire 1000 per spese approssimative.

Roma, 21 febbraio 1878.

790 S. VECCHI.

TRANSLAZIONE
e tramutamento di rendita.
(1ª *pubblicazione*)

Si rende noto per tutti quegli effetti che di legge che la Corte d'appello di Torino, sul ricorso del signor Agostino Trucchi fu cav. Paolo Ottavio, ha emanato il seguente decreto:

La Corte d'appello di Torino,

Udita la relazione del ricorso ed annessi documenti,

In conformità delle conclusioni del Pubblico Ministero,

Dichiara: 1º constare della qualità di unico erede testamentario del fu Francesco Veremondo Trucchi nella persona del ricorrente Agostino Trucchi;

2º Manda conseguentemente all'Amministrazione del Debito Pubblico di procedere a richiesta del ricorrente Agostino Trucchi del fu cav. Paolo Ottavio, esattore, domiciliato a None, al tramutamento in di lui capo, od in cartelle al portatore, dei tre certificati di rendita 5 0[0 nel Gran Libro del Debito Pubblico, creazione 10 luglio 1861, intestati tutti a Trucchi Francesco Veremondo fu Giuseppe Francesco, domiciliato in Torino, tutti tre in data di Firenze cinque dicembre 1871, aventi rispettivamente i numeri 45127, 45128 e 45129, della rendita di lire 500, 500 e 250.

Torino, il 12 febbraio 1878.

Firmati: Il primo presidente Enrico, e Capra vicecanc.

802 A BUBBIO proc. coll.

CAMBIAMENTO DI NOME.

L'avv. Virginio Stampa, nella sua qualità di mandatario speciale del signor Cesare Vincenzo Scarabicchi di Firenze, avendo avanzato dimanda perchè questi fosse autorizzato ad abbandonare i propri nomi e cognome, ed assumere il nome di *Paolo* ed il cognome di *Leonfelden*, con decreto del 4 febbraio corrente anno fu il lodato Cesare Vincenzo Scarabicchi autorizzato a fare eseguire a forma di legge le pubblicazioni ed affissioni della dimanda anzidetta. Quindi è che, in conformità degli articoli 121 e 122 del R. decreto 15 novembre 1865 sull'ordinamento dello Stato civile, si invita chiunque abbia interesse a presentare le sue opposizioni alla prefata dimanda nel termine di mesi quattro dalla presente pubblicazione.

Roma, 22 febbraio 1878.

VIRGINIO avv. STAMPA
815 nella suespressa qualifica.

26° BILANCIO

DELL'AMMINISTRAZIONE COINTERESSATA DELLE RR. MINIERE E FONDERIE DEL FERRO DI TOSCANA

dal primo Luglio 1876 al 30 Giugno 1877

Approvato con Risoluzione del Ministero delle Finanze (Direzione Generale del Demanio e delle Tasse) in data del dì 11 febbraio 1878, dei numeri 12924|1924.

ATTIVO.

Voce	Parziali	Importi
Contanti nelle appresso Casse		L. 644,904 33
Nella Cassa della R. Tesoreria di Livorno	L. 583,699 14	
Nelle diverse Casse dell'Amministrazione	„ 61,214 19	
	L. 644,904 33	
Debitori al 30 giugno 1877		„ 722,533 04
Cambiali in portafoglio		„ 198,132 18
Demanio — Conto compensazioni in ordine all'articolo 4° del contratto 16 ottobre 1858		„ 181,440 „
Demanio — Conto pigioni di locali		„ 7,056 41
Imprestito Nazionale		„ 1,540 „
L. 2200 nominali in due cartelle esistenti nella Cassa di Livorno	L. 1,540 „	
Conto spese per il pagamento dei cuponi all'estero		„ 2,070 „
Tesoro — Conto differenza imprestito del 1851 da pagarsi in ordine all'articolo 6° del contratto 16 ottobre 1858		„ 55,138 52
Conto spese in lavori da essere a carico degli utili degli anni futuri		„ 244,849 07
Mercanzie rimaste in essere al 30 giugno 1877, come in appresso		„ 1,197,200 50
Minerale ferreo all'Elba e agli stabilimenti di Maremma	L. 421,999 52	
Ghisa di diverse specie	„ 202,388 12	
Ferri battuti al maglio	„ 117,025 12	
Ferro cilindrato di vecchia lavorazione	„ 7,557 27	
Carbone vegetale	„ 145,011 69	
Carbone coke e fossile	„ 450 „	
Generi diversi per approvisionamento	„ 122,230 „	
Legnami diversi	„ 9,900 „	
Materiale da costruzione per opere murarie	„ 6,200 „	
Macchine diverse in deposito nei magazzini di vendita	„ 16,803 81	
Pietrame refrattario per i forni d'alta fusione	„ 16,246 91	
Piantata d'alberi lungo le gore degli stabilimenti	„ 1,935 „	
Rottura di ferri vecchi	„ 55 70	
Fondenti manganesiferi e calcarei	„ 5,081 50	
Getti di prima fusione	„ 56,112 49	
Foraggi, balle da carbone, chiodagione, badili di ferro, terra da getti, pompe elevatrici, grasce, legna da ardere, ed altro	„ 68,203 37	
	L. 1,197,200 50	
Terreni ferriferi acquistati all'isola del Giglio, nuove costruzioni agli stabilimenti, macchine, masserizie, mobilia, bastimenti, capitali di cavalli e buoi, ecc.		„ 623,802 52
		L. 3,878,666 57

PASSIVO.

Voce	Parziali	Importi
Demanio — Conto capitale in generi ricevuto all'epoca delle consegne		L. 703,614 93
Demanio — Conto capitale permanente ricevuto all'epoca delle consegne come appresso		„ 297,273 24
Masserizie	L. 114,963 62	
Macchine	„ 146,183 45	
Mobilia	„ 36,126 17	
	L. 297,273 24	
Demanio — Conto costruzioni approvate		„ 566,123 56
Demanio — Conto fondo di riserva		„ 120,960 „
Demanio — Conto differenza di canone da pagarsi in ordine all'articolo 6° del contratto 16 ottobre 1858		„ 63,104 67
Cartelle di godimento		„ 159,914 20
Creditori resultati al 30 giugno 1877		„ 161,097 34
Tesoro — Conto capitale circolante e fruttifero per sole L. 252,000 (Conto di contanti)		„ 504,000 „
Avanzi e disavanzi (sono gli utili resultati nell'esercizio 1876-77)		„ 1,302,578 63
EROGAZIONE.		
Al conto spese per il pagamento dei cuponi all'estero	L. 2,070 „	
Al fondo di riserva (rata dell'esercizio 1876-77)	„ 6,720 „	
Al R. Erario - Demanio - Conto canone per le somme resultate dai bilanci (conto di contanti) per canone dell'esercizio 1876-77	„ 504,000 „	
Al R. Erario - Tesoro - per la rata della differenza imprestito relativo all'esercizio 1876-77	„ 55,138 52	
Emolumento a ragione del 5 0/0 dopo fatti i dovuti defalchi a forma dei contratti e delle disposizioni vigenti, come appresso	„ 36,732 50	
Al R. Erario per tasse di ricchezza mobile sopra L. 36,732 50 appartenenti alla categoria C. — L. 3,214 09		
Agli interessati al resto dell'emolumento — „ 33,518 41		
— L. 36,732 50		
Al R. Erario - Tesoro - per le 12,000 cartelle di godimento che gli appartengono	„ 348,958 80	
Al R. Erario, per tassa di ricchezza mobile sopra L. 348,958 80 appartenenti alla categoria B che spettano alle 12,000 cartelle di godimento dei privati	„ 36,640 67	
Ai portatori delle 12,000 cartelle di godimento	„ 312,318 14	
	L. 1,302,578 63	
		L. 3,878,666 57

Dalla Ragioneria dell'Amministrazione Generale delle RR. Miniere e Fonderie del Ferro di Toscana.

Livorno, addì 22 ottobre 1877.

Visto — *L'Amministratore*
L. VIVARELLI.

Il Ragioniere
SILVIO BELLI.

Dimostrazione del conto AVANZI e DISAVANZI.

Profitti.

Voce	Importi
Dai minerali ferrei	L. 1,499,737 30
Dalla ghisa	„ 15,507 15
Dai getti di ferro di prima fusione	„ 5,181 67
Dai ferri battuti al maglio	„ 7,958 85
Dai canoni attivi e passivi	„ 7,641 44
Dalle officine meccaniche	„ 6,181 23
Da manganese della Spezia	„ 7,131 „
Dal Demanio — Conto compensazioni in ordine all'art. 4° del contratto 16 ottobre 1858	„ 15,120 „
Da ricavati diversi	„ 26,107 85
	L. 1,590,566 49

Perdite.

Voce	Parziali	Importi
Per interessi dovuti al Demanio sopra L. 566,143 56, rimborsate al Governo per le costruzioni approvate		L. 28,306 18
Per interessi dovuti al Tesoro sopra L. 252,000, metà del capitale circolante in contanti		„ 12,600 „
Per tassa arretrata sui fabbricati		„ 5,000 „
Per le appresso ammortizzazioni		„ 139,512 „
Sul capitale di macchine e meccanismi	L. 1,373 60	
Idem di masserizie fisse e manuali	„ 1,451 37	
Idem di mobilia	„ 1,900 90	
Idem di bastimenti	„ 4,270 96	
Idem di generi d'approvisionamento, legnami, combustibili, ecc.	„ 4,257 31	
Idem rappresentato dai lavori eseguiti a carico degli utili degli anni futuri	„ 126,257 86	
	L. 139,512 „	
Sopra diversi conti per deprezzamenti, laceri, differenze di prezzo, sconto sopra i prodotti venduti per contanti		„ 102,569 68
Utili netti		„ 1,302,578 63
		L. 1,590 566 49

NB. Saranno pagate per ogni cupone di godimento L. 26, e la differenza di L. 318 14 resterà a credito del conto *Cartelle di godimento*, per conguagliarsi cogli utili dell'esercizio futuro.

Dalla Direzione Generale del Demanio e delle Tasse.

Roma, 11 febbraio 1878.

Il Capo Divisione
PIETRO GERMANI.

791

STRADE FERRATE ROMANE

In seguito ad accordi presi col R. Governo, garante pel pagamento degli nteressi e del Capitale delle Obbligazioni infradescritte, si porta a pubblica otizia che, a cominciare dal 1° marzo p. v.:

I. La Tesoreria provinciale di Firenze, oltre al continuare *in tutti i giorni feriali, meno il 27 e l'ultimo giorno di ciascun mese*, il pagamento degl'Interessi e delle Ammortizzazioni scaduti dal 1° luglio 1873 al 2 gennaio 1878 inclusive, eseguirà pure *nei giorni stessi* il pagamento degl'Interessi e delle Ammortizzazioni scadenti il 1° marzo prossimo delle così dette *Cartelline gialle*, imprestiti 1856, 1858 e 1860.

II. Le operazioni preliminari, cioè *contazione, verifica*, ecc., relative al pagamento delle Cartelle estratte e dei Cuponi delle suddette Obbligazioni, si effettueranno, coll'intervento di un Delegato Governativo, incominciando dal dì 26 del corrente mese, a questa Direzione Generale, piazza Vecchia di S. M. Novella, N. 7, *in tutti i giorni feriali, purchè non cadenti nel 10 e 25 di ciascun mese, dalle 9 e mezzo ant. alle ore 3 pom.*

III. I Mandati di pagamento, che dal Ragioniere Capo pel servizio dei Titoli verranno rilasciati sulla Tesoreria Provinciale in Firenze — Piazza S. Martino — *saranno al* PORTATORE *e vistati dal detto Delegato Governativo.*

IV. All'atto del pagamento sarà fatta per ciaschedun Cupone l'appresso prelevazione, cioè:

— del 13,8732 0[0 per ricchezza mobile e relativa tassa d'Esazione, ossia . . . . L. 0 87

— dell'1 per 0[00, più doppio decimo, per tassa di Circolazione. . . „ 0 11

In tutto . . . L. 0 98

e così saranno effettivamente pagate per ogni Cupone, al netto delle suddette tasse . . . . L. 5 32

V. All'effetto poi che i possessori esteri di Cartelle estratte e di Cuponi o Tagliandi delle Obbligazioni degli Imprestiti 1° *marzo* 1856 e 1° *marzo* 1858 *della già Società Lucca-Pistoia*, i quali avrebbero diritto di ricevere il pagamento in moneta metallica nelle due piazze indicate sulle relative Obbligazioni, vale a dire *Francfort S[M* e *Londra*, possano essere indennizzati dell'aggio secondo il corso e delle spese d'invio, ecc., saranno tenuti ad osservare le seguenti norme, cioè:

1. I possessori esteri delle Obbligazioni degl'Imprestiti 1856 e 1858 trasmetteranno, insieme alle Cartelle estratte ed ai Cuponi, ai loro corrispondenti a Firenze un processo verbale *redatto dal R. Console d'Italia*, dal quale verbale sia posta in essere l'esistenza in una delle suddette due piazze delle Cartelle estratte e delle Obbligazioni, alle quali si riferiscono i Cuponi da inviarsi a Firenze per l'esazione, notando di esse Obbligazioni specificatamente l'emissione, la scadenza ed i numeri d'ordine.

2. Le Cartelle estratte ed i Cuponi dei detti due imprestiti dovranno esser presentati, insieme al suddetto processo verbale ed a speciale distinta per ogni imprestito, scadenza e partita, a questa Direzione Generale, ove, secondo il solito, si troverà il Delegato del Ministero delle Finanze per assistere e sorvegliare, nell'interesse del R. Governo, le inerenti operazioni.

Fatto il riscontro di dette Cartelle e di detti Cuponi verrà rilasciato il consueto Mandato di pagamento sulla Tesoreria Provinciale di Firenze, e quindi il Ragioniere Capo pel servizio dei Titoli noterà in calce del verbale suddetto il risultato di tale riscontro, sul quale verrà basato l'indennizzo dell'aggio e delle spese d'invio, ecc., che sarà soddisfatto direttamente da questa Cassa Sociale.

Firenze, 20 febbraio 1878.

IL DIRETTORE GENERALE.
G. DE MARTINO

808

P. N. 10977.

S. P. Q. R.

AVVISO DI CONCORSO

Per deliberazione presa dal Consiglio comunale nell'adunanza del 25 gennaio decorso, è aperto il concorso al posto di segretario generale del comune di Roma con l'annuo stipendio di lire novemila soggetto a ritenuta per giubilazione e pensione. Il tempo utile per la giubilazione e pensione sarà ragguagliato esclusivamente al servizio effettivo prestato al comune di Roma.

Resta escluso ogni diritto sui proventi di segreteria, di cui alla tabella annessa al regolamento approvato con R. decreto 8 giugno 1865, n. 2321, per la esecuzione della legge sull'amministrazione comunale e provinciale.

Il concorso avrà luogo per titoli e requisiti, ma non costituirà verun impegno formale a carico del Municipio, che si riserva perciò la più ampla libertà nella scelta del nuovo segretario.

I concorrenti oltre ai requisiti richiesti dall'articolo 18 di detto regolamento dovranno essere cittadini italiani ed essere forniti del diploma di laurea in diritto.

Le domande per l'ammissione al concorso saranno dirette in carta da bollo, nel termine perentorio di giorni quaranta dalla data del presente, al sindaco di Roma e dovranno essere corredate dei documenti sopranotati e di quegli altri titoli e requisiti che ciascun concorrente crederà di esibire a prova della propria attitudine.

Roma, dal Campidoglio, il giorno 21 febbraio 1878.

Il ff. di Sindaco: E. RUSPOLI.

816

BANCA GENERALE

(1ª *pubblicazione*)

Gli azionisti della Banca Generale sono convocati in assemblea generale pel giorno 16 marzo p. v., alle ore 12 meridiane, nella sede dello Stabilimento in Roma, via del Plebiscito, 107.

Tale assemblea verrà divisa in *straordinaria* ed *ordinaria*.

Assemblea *straordinaria* convocata ai termini dell'art. 30 degli statuti:

Ordine del giorno:

Nomina di un revisore del bilancio per l'esercizio 1877.

Assemblea *ordinaria*, che potrà essere prorogata secondo le deliberazioni dell'assemblea:

Ordine del giorno: (art. 28 degli statuti)

1° Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2° Relazione dei revisori dei conti sul bilancio 1877 e relative deliberazioni.
3° Nomina dei consiglieri d'amministrazione in sostituzione di quelli uscenti d'ufficio nel 1878.
4° Nomina di tre revisori.

Avvertenze.

Per avere accesso all'assemblea dovrà farsi il deposito di almeno 20 (venti) azioni:

in **Roma**, presso la sede della Banca Generale;
in **Napoli**, presso la Banca Napoletana;
in **Firenze**, presso i signori Em. Fenzi e C.;
in **Milano**, presso le Banca Generale, sede di Milano;
in **Venezia**, presso la Banca Veneta;
in **Trieste**, presso i signori Morpurgo e Parente;
in **Vienna**, presso l'Union Bank,

dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza, ritirando il biglietto di ammissione all'assemblea, sul quale sarà indicato il numero delle azioni possedute o rappresentate.

Ogni venti azioni danno diritto ad un voto.

L'azionista avente diritto ad un voto può farsi rappresentare all'assemblea da altro azionista ugualmente avente diritto di voto mediante mandato espresso nel biglietto d'ammissione.

Nessuno potrà avere più di 25 voti, qualunque sia il numero di azioni possedute o rappresentate.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea è necessario che vi siano presenti 15 azionisti e che i votanti rappresentino almeno il decimo del capitale.

Roma, 18 febbraio 1878. 767

REGIA PRETURA
del 2° mandamento di Roma.

Il vicepretore del detto mandamento ha emanato la seguente sentenza:

Nella causa vertente fra la Compagnia di S. Apollonia, e per essa il signor Luigi Tongiorgi, camerlengo, domiciliato e rappresentato dal procuratore signor Grassi Pio,

Contro i signori Savorelli Nicola e Giuseppe, di incognito domicilio:

Il vicepretore, pronunciando definitivamente in contumacia dei convenuti, condanna i medesimi, quali figli ed eredi del fu Alessandro Savorelli, a pagare lire 456 85, interessi, e le spese del giudizio in lire 45 80, oltre al costo della sentenza ed ulteriori.

Dichiara la sentenza eseguibile provvisoriamente non ostante opposizione, appello, ecc.

Destina l'usciere Francesco Sartini per la notifica.

Roma, 20 novembre 1877. — Firmato: A. Tartufari vicepretore. — Firmato: C. Vitali vicecancelliere.

Per copia conforme,
L'usciere del 2° mandamento
818 FRANCESCO SARTINI.

AVVISO.
(2ª *pubblicazione*)

Innanzi la prima sezione del tribunale civile di Roma nell'udienza del giorno 11 marzo 1878 si procederà alla vendita giudiziale, in grado di aumento di sesto, del qui appresso descritto fondo, ad istanza del signor conte Filippo Bennicelli, in danno del fallimento di Angelo Quattrocchi, rappresentato dai sindaci Alfonso Labella e Lorenzo d'Ormea.

Utile dominio della casa posta in Roma, via Tomacelli, numeri 151 e 151-A, e vicolo del Grottino, numeri 5 e 6, mappa del Rione IV, n. 453, confinante con altro fondo Quattrocchi, Filippo Bennicelli e dette vie.

792 VINCENZO VESPASIANI usciere.

AVVISO.
(1ª *pubblicazione*)

Innanzi la seconda sezione del tribunale civile di Roma nell'udienza del 13 marzo 1878, ad istanza del sig. Federico Chiorino del fu Giacomo ed in danno della signora Maria Antonia Marini Procacci fu Benedetto e Francesco Giovannelli di lei marito, si procederà alla vendita giudiziale in grado di aumento di sesto dei seguenti fondi:

1. Utile dominio di terreno vignato, posto nel suburbio di Roma fuori la Porta Angelica, in vocabolo Macchia Madama, segnato in mappa censuaria 149 col n. 90 e 90 sub. 1.

2. Utile dominio di terreno vignato, posto nel suburbio di Roma fuori la Porta Angelica, in contrada e vocabolo Macchia Madama, segnato in mappa censuaria 149 col n. 94 e 94 sub. 1, e principale 95.

Le altre condizioni della vendita trovansi descritte nel bando originale esistente in cancelleria.

813 RAFFAELE BACCHI.

AVVISO.
(1ª *pubblicazione*)

Innanzi la prima sezione del tribunale civile di Roma nell'udienza del giorno 15 marzo 1878, ad istanza del signor Emilio Bosshardt del fu Michele, ed in danno del signor Attilio Pensieri fu Secondino, si procederà alla vendita giudiziale in grado di aumento di sesto del seguente immobile:

Terreno pomato e vignato, posto nel territorio di Roma, in vocabolo Macchia Madama, della quantità di circa pezze sei, comprensivamente alla casa situata sulla pubblica via, tinello, stalla e pozzo, descritto in mappa al n. 149 numeri 125, 125 sub. 1, 125 sub. 2, 125 1[2 e 126.

La vendita sarà eseguita in un solo lotto sul prezzo aumentato del sesto, cioè per lire 4456.

814 GIOVANNI PRATESI.

MUNICIPIO DI REGGIO NELL'EMILIA

AVVISO.

A norma e per gli effetti del disposto nell'art. 11, qui in calce trascritto, delle condizioni del Prestito municipale 1874, si pubblicano i numeri delle cartelle del Prestito medesimo che furono comprese nelle estrazioni a sorte per le estinzioni 1876 e 1877, e che non furono presentate alla Tesoreria municipale per la riscossione del loro valore.

Elenco delle cartelle estinte, non presentate pel pagamento.

ESTINZIONE	SERIE	VALORE nominale	NUMERI DELLE CARTELLE
31 marzo 1876	I	L. 1000	727
	»	» 500	40
	II.	» 1000	804
	»	» 500	12 - 28 - 35 - 56 » 361
31 marzo 1877	I.	» 1000	352
	»	» 500	37 - 39
	II.	» 200	297 - 673 - 791

Condizioni del Prestito 1874.

" Art. 11. — Dal giorno stabilito per l'estinzione i titoli sortiti resteranno infruttiferi.

" Protraendosene l'esigenza oltre un decennio dal dì della sortizione, la somma resterà a piena e libera disposizione del comune, il quale rinnoverà, in ogni anno del decennio, le opportune diffidazioni con pubblico avviso, inserto nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e della provincia. Le spese in ogni caso saranno sempre rimborsate dal creditore. "

Reggio nell'Emilia, dal Palazzo di Città, li 24 gennaio 1878.

Il Sindaco: G. F. GHERARDINI.

Il Segretario Generale: FERRARI.

803

MUNICIPIO DI REGGIO NELL'EMILIA

AVVISO.

Eseguita nel giorno 1° del mese corrente l'annunciata IIIª estrazione a sorte, per l'estinzione ordinaria annuale di titoli del Prestito pubblico 1874 di questo Municipio, con effetto alli 31 marzo prossimo, si trascrivono qui i numeri sortiti di ciascuna serie e di ciascuna categoria.

ESTINZIONE ORDINARIA PEL 1878

Titoli estratti il 1° febbraio 1878.

SERIE I. da L. 1000	SERIE I. da L. 500	SERIE I. da L. 200	SERIE II. da L. 1000	SERIE II. da L. 500	SERIE II. da L. 200
N. 96	N. 31	N. 35	N. 8	N. 49	N. 83
" 105	" 67		" 9	" 75	" 324
" 467			" 48	" 101	" 351
" 481			" 104	" 142	" 397
" 527			" 150	" 152	" 599
" 612			" 285	" 158	" 633
" 739			" 409	" 208	" 641
" 816			" 467	" 404	" 753
" 878			" 491	" 424	" 772
" 1041			" 620		
" 1109					

I portatori dei titoli coi suindicati numeri dovranno esibirli e rilasciarli alla Tesoreria municipale nel dì 31 del mese prossimo di marzo, per ottenere il pagamento del valore nominale dei medesimi e dei frutti relativi.

Reggio nell'Emilia, dal Palazzo di Città, li 2 febbraio 1878.

Il Sindaco: G. F. GHERARDINI.

Il Segretario Generale: FERRARI.

804

Provincia di Basilicata — Circondario di Melfi

COMUNE DI BELLA

Avviso per 2° esperimento d'asta.

Stante la diserzione dell'asta fissata pel giorno di oggi, il sottoscritto segretario comunale, a termini dell'incarico ricevuto dal sindaco, ed in conformità della deliberazione consigliare del dì 13 dicembre ultimo scorso, debitamente omologata, deduce a pubblica conoscenza che in presenza del ripetuto signor sindaco, o chi per lui, in questo ufficio comunale nel giorno 4 marzo prossimo venturo, alle ore 9 antimeridiane, si terrà pubblico esperimento di asta per la vendita di n. 2703 alberi di cerro e n. 1297 alberi di faggio da recidersi in questo bosco, al prezzo complessivo di lire quarantamila (40,000), pagabili dal deliberatario in tre rate.

I capitoli e condizioni sono ostensibili in tutte le ore di ufficio nella segreteria comunale.

Gli aspiranti dovranno presentare i documenti di idoneità e di responsabilità per essere ammessi alla licita.

L'asta seguirà ad estinzione di candela vergine. Ogni aspirante dovrà depositare anticipatamente la somma di lire 1500 per le spese della subasta, che saranno tutte a carico dell'aggiudicatario, e ciò indipendentemente dalla cauzione definitiva a norma del capitolato.

Il termine utile per l'offerta di miglioramento non inferiore al ventesimo del prezzo dell'ultima offerta scadrà il giorno 19 ridetto mese di marzo, alle ore 12 meridiane.

Bella, 17 febbraio 1878.

Visto — *L'Assessore delegato*: RAFFAELE SACCO.

Il Segretario: DOM. GRIECO.

805

COMUNE DI CASTIGLIONI DELLA PESCAIA

AVVISO.

Il sottoscritto, in esecuzione della deliberazione consigliare del 27 ottobre 1877, approvata dalla R. prefettura di Grosseto il 14 dicembre successivo, rende noto esser vacante la condotta medico-chirurgica riunita dei paesi di Buriano e Colonna, a cui è annesso lo stipendio annuo di lire 3300, pagabile in rate mensili posticipate, con ritenuta della tassa di ricchezza mobile.

I concorrenti a detto posto dovranno far pervenire a questo ufficio comunale, non più tardi del 30 marzo prossimo, le loro istanze redatte in carta da bollo da centesimi 50, corredate delle matricole medica e chirurgica, delle fedi di nascita e penalità, non che di qualunque altro documento che crederanno opportuno.

Il quaderno d'oneri relativo è depositato in questa segreteria per comodo di chiunque possa avere interesse di prenderne visione.

Dall'Ufficio comunale, li 4 febbraio 1878.

Il Sindaco ff.: G. CENTURIONI.

Il Segretario Capo: Not. G. FANTOZZI.

807

(1ª *pubblicazione*)

CREDITO AGRICOLO INDUSTRIALE SARDO

Sede di Cagliari

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale per il giorno 8 del p. v. marzo, alle ore 6 pomeridiane, nel locale dello Stabilimento, in via Manno, n. 11, piano 1°.

Ordine del giorno:

Resoconto della gestione 1877.

Nomina di consiglieri e sindaci giusta l'articolo 48 dello statuto sociale.

Cagliari, li 18 febbraio 1878.

Il Presidente del Consiglio: NICOLO' COSTA.

823

CAMERANO NATALE, *Gerente* — ROMA — Tip. EREDI BOTTA.